



CONVEGNO DEL GRUPPO DI PISA
“I 70 ANNI DELLA LEGGE N. 87 DEL 1953:
L’OCCASIONE PER UN “BILANCIO” SUL PROCESSO COSTITUZIONALE”
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’INSUBRIA – COMO – 26-27 MAGGIO 2023

LE INCOGNITE SULL’UTILIZZO DELL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE NEL PROCESSO COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI*

LUCA DI MAJO**

SOMMARIO. 1. La legge 11 marzo 1953, n. 87 e l’Intelligenza Artificiale: una premessa. – 2. La legge n. 87/1953 e le *Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale*: ipotesi di accesso degli algoritmi nel giudizio in via incidentale. – 2.1. I *terzi intervenienti*. – 2.2. Gli *amici curiae*. 2.3. – Gli *esperti di chiara fama*. – 3. Argomenti contrari nel ricorso all’Intelligenza Artificiale nel giudizio in via incidentale: verso il declino dell’art. 28, l. n. 87/1953? – 3.1. Primo argomento. L’incoerenza dell’Intelligenza Artificiale con le finalità di apertura, trasparenza e ampliamento del contraddittorio poste dalle Norme integrative. – 3.2. Secondo argomento. L’incoerenza dell’Intelligenza Artificiale con il libero convincimento del giudice costituzionale. – 3.3. Terzo argomento. L’incoerenza tra l’Intelligenza Artificiale e l’art. 28, l. n. 87/1953. – 4. Valutazioni complessive su un modello di giustizia costituzionale (incidentale) artificialmente intelligente.

1. La legge 11 marzo 1953, n. 87 e l’Intelligenza Artificiale: una premessa

In un contesto italiano caratterizzato da una sorta di precariato legislativo¹, il settantesimo anniversario di una regolazione sembra essere una distonia (positiva) nel

* Contributo sottoposto a doppio referaggio anonimo. Il presente contributo è la versione ampliata e aggiornata dell’intervento tenuto al Convegno annuale del Gruppo di Pisa, svoltosi a Como, il 26 e 27 maggio 2023, *I 70 anni della L. n. 87 del 1953: l’occasione per un “bilancio” sul processo costituzionale*. La versione ridotta sarà destinata alla pubblicazione degli atti del Convegno, in corso di pubblicazione.

** Ricercatore t.d., lett. b), di Istituzioni di diritto pubblico nell’Università della Campania Luigi Vanvitelli.

¹ E. LONGO, *La legge precaria. Le trasformazioni della funzione legislativa nell’età dell’accelerazione*, Torino, 2017.

complessivo quadro ordinamentale.

La legge 11 marzo 1953, n. 87, *Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale*, rientra in quella categoria di regolazione di sistema, organica verrebbe da dire, non espressamente prevista – benché non sconosciuta – per il numero chiuso delle fonti del diritto².

Ciò le consente, al netto degli interventi di manutenzione³, di mantenersi sensibile ai mutamenti del tempo senza subirne i segni. Si tratta di regole di carattere più ampio, precettive certamente, ma resistenti a tentativi di abrogazione generale, piuttosto sottoposte – come è giusto che sia – ad interventi di integrazione o adattamento⁴.

La permanenza nell’ordinamento della legge di cui ricorre il settantesimo anniversario (coincidente, più o meno, con l’avvio del dibattito sull’Intelligenza Artificiale)⁵ ha trascorso quasi indenne⁶ le innovazioni del processo costituzionale, il mutamento delle tecniche decisorie⁷, il ruolo assunto dalla Corte nella forma di governo⁸.

Può dirsi, con sufficiente certezza, come la l. n. 87/1953 sia stata e si ponga come centro di gravità del modello costituzionale italiano, chiamata a rendere concreti gli «stringati articoli»⁹ contenuti nella Costituzione: è, se può dirsi, *figlia* dell’art. 137, co. 2, Cost., *sorella minore* – per la riserva di legge costituzionale contenuta nell’art. 137, co. 1, Cost. – della legge costituzionale 19 febbraio 1948, n. 1, *Norme sui giudizi di legittimità costituzionale e sulle garanzie d’indipendenza della Corte costituzionale, madre delle Norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale*, che trova il proprio fondamento nell’art. 22, co. 2, della stessa l. n. 87/1953.

Dopotutto, essa è la legge *del* processo costituzionale, differenziandosi, da un punto di vista strettamente contenutistico, da un mosaico normativo nel quale sono stati progressivamente inseriti i tasselli mancanti dei giudizi d’accusa (legge 25 gennaio 1962,

² Sulla genesi e sul «faticoso itinerario» della legge n. 87/1953, cfr. G. GRASSO, *La storia della l. n. 87 del 1953: le aspettative sui futuri giudizi della Corte costituzionale e lo “spirito” della legge, 70 anni dopo*, relazione al *Convegno I 70 anni della Legge n. 87 del 1953: l’occasione per un “bilancio” sul processo costituzionale*, 26-27 maggio 2023 - Como, Università degli Studi dell’Insubria, su www.gruppodipisa.it.

³ Un affresco delle «novelle» alla legge n. 87/1953 è contenuta in G.L. CONTI, *La legge 87/1953 nel sistema delle fonti sulla giustizia costituzionale dopo settanta anni dalla sua entrata in vigore*, relazione al *Convegno I 70 anni della Legge n. 87 del 1953: l’occasione per un “bilancio” sul processo costituzionale*, 26-27 maggio 2023 - Como, Università degli Studi dell’Insubria, su www.gruppodipisa.it, 34-38.

⁴ Il riferimento è, *ex multis*, alla legge 23 agosto 1988, n. 400, legge 24 dicembre 2012, n. 243, legge 7 agosto 1990, n. 241.

⁵ Mi riferisco al Convegno di Dartmouth del 1956 a cui era preceduto l’articolo a firma di Alan Turing, *Computing machinery and intelligence*, in *Mind*, n. 236/1950, 433-460.

⁶ Diversi sono stati comunque gli interventi di modifica o abrogazione di alcune disposizioni della l. n. 87/1953 ad opera, in esempio, della legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2, della legge 18 marzo 1958, n. 265, della legge 25 gennaio 1962, n. 20, della l. n. 27 dicembre 2002, n. 289 e della legge 5 giugno 2003, n. 131.

⁷ Su tale profilo, cfr. M. RUOTOLO, *Le tecniche decisorie della Corte costituzionale, a settant’anni dalla legge n. 87 del 1953*, relazione al *Convegno I 70 anni della Legge n. 87 del 1953: l’occasione per un “bilancio” sul processo costituzionale*, 26-27 maggio 2023 - Como, Università degli Studi dell’Insubria, su www.gruppodipisa.it.

⁸ Sul punto, si rinvia ai contributi di autorevoli studiosi raccolti in R. ROMBOLI (a cura di), *Ricordando Alessandro Pizzorusso. Il pendolo della Corte. Le oscillazioni della Corte costituzionale tra l’anima ‘politica’ e quella ‘giurisdizionale’*, Torino, 2017.

⁹ A. PIZZORUSSO, *Art. 134*, in G. BRANCA (a cura di), *Commentario della Costituzione*, Roma, 1981, 64.

n. 20) e del procedimento volto all’indizione del referendum abrogativo (legge 25 maggio 1970, n. 352), molto meno praticati rispetto alle tradizionali questioni di legittimità costituzionale e ai classici conflitti di attribuzione.

La l. n. 87/1953 ha mantenuto, a dispetto dell’età anagrafica, una connotazione giovanile probabilmente dovuta, da un lato, alla «piena consapevolezza della propria identità costituzionale»¹⁰ che le ha imposto sin dalle origini una spiccata sensibilità ai segni dei tempi; dall’altro lato, alla saggezza di una Corte costituzionale particolarmente gelosa della «sovranità»¹¹ del *suo* processo, oggetto di interventi di «ammodernamento»¹², ma non sempre rivoluzionari, attraverso regolamenti¹³ e norme integrative¹⁴, volti a mantenere la coerenza del processo costituzionale con le diverse fasi storiche con le quali si è confrontata¹⁵: il faticoso avvio dei primi anni¹⁶, lo smaltimento dell’arretrato¹⁷, la «riscrittura»¹⁸ del Titolo V, il rafforzamento della propria «anima politica»¹⁹, l’attrazione della scienza nelle decisioni, talvolta in modo conclusivo, talaltra no²⁰.

Insomma, innanzi a numerosi mutamenti di paradigmi processuali²¹ e tecniche decisorie²², la l. n. 87/1953 ha resistito al cambiamento dei tempi; ha consentito alla Corte di esercitare una funzione vitale, non ponendosi come elemento ostativo ad una torsione tecnologica dei processi giurisdizionali, ai quali neanche l’attività della Corte, in particolare per quanto attiene al giudizio in via incidentale oggetto del presente contributo, si sottrae.

¹⁰ A. SIMONCINI, *L’avvio della Corte costituzionale e gli strumenti per la definizione del suo ruolo: un problema storico aperto*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 4/2004, 3072.

¹¹ L. CALIFANO, *Il contraddittorio nel processo costituzionale incidentale*, Torino, 2003, 11. Secondo A. VUOLO, *L’amicus curiae*, in *Rivista Gruppo di Pisa*, 1/2022, 76, la Corte costituzionale «per espressa previsione legislativa, è *faber* delle norme del suo processo». In precedenza, cfr. M. LUCIANI, *Le decisioni processuali e la logica del giudizio costituzionale incidentale*, Padova, 1984 e R. ROMBOLI, *Aggiornamenti in tema di processo costituzionale*, Torino, 1990.

¹² M. D’AMICO, *La Corte costituzionale oggi fra problemi nuovi e antiche esigenze*, in R. ROMBOLI (a cura di), *Ricordando Alessandro Pizzorusso. Il pendolo della Corte. Le oscillazioni della Corte costituzionale tra l’anima ‘politica’ e quella ‘giurisdizionale’*, cit., 165-168.

¹³ *Regolamento generale della Corte costituzionale 20 gennaio 1966 e successive modificazioni*.

¹⁴ *Norme integrative per i giudizi di accusa davanti alla Corte costituzionale approvate dalla Corte il 27 novembre 1962, Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale*.

¹⁵ Per una breve ma efficace ricostruzione, cfr. G. D’AMICO, *Articolo 134*, in F. CLEMENTI, L. CUOCOLO, F. ROSA, G.E. VIGEVANI (a cura di), *La Costituzione italiana*, Bologna, 2018, 431-437.

¹⁶ A. PIZZORUSSO, *Art. 134 Cost.*, cit., *passim*, ma anche A. RUGGERI, A. SPADARO, *Lineamenti di giustizia costituzionale*, Torino, 2022, *passim*.

¹⁷ Sotto la presidenza Saja, dovuto al procedimento n. 1/1977, c.d. *Lockheed* che ha praticamente paralizzato l’attività della Corte costituzionale.

¹⁸ A. MORRONE, *La Corte costituzionale riscrive il Titolo V?*, in *Forum di Quaderni Costituzionali*, 8 ottobre 2003 e, *amplius*, anche per una rassegna giurisprudenziale in tema, B. CARAVITA DI TORITTO, F. FABRIZZI, A. STERPA, *Lineamenti di diritto costituzionale delle Regioni e degli enti locali*, Torino, 2021.

¹⁹ R. ROMBOLI (a cura di), *Ricordando Alessandro Pizzorusso*, cit., *passim* e, meno recentemente, G. ZAGREBELSKY, *La giurisdizione costituzionale*, in G. AMATO e A. BARBERA (a cura di), *Manuale di diritto pubblico*, Bologna, 1984, 663-698.

²⁰ In questo senso, C. CASONATO, *La scienza come parametro interposto di costituzionalità*, in *Rivista AIC*, 2/2016.

²¹ M. BIGNAMI, *Trent’anni dopo: il processo costituzionale nella nebulosa*, in *Rivista Gruppo di Pisa*, 1/2022.

²² M. TROISI, *Le pronunce che costano. Poteri istruttori della Corte costituzionale e modulazione delle conseguenze finanziarie delle decisioni*, Napoli, 2020.

Non si tratta tanto di una questione legata all’organizzazione delle fasi processuali che, con la pandemia, hanno subito una significativa svolta telematica²³, quanto piuttosto immaginare, già oggi per il domani, quale possa essere la funzione dell’Intelligenza Artificiale nel procedimento, nel processo e nelle prassi giurisdizionali della Corte, tenuto conto della possibilità non affatto remota di un confronto tra giudici costituzionali e algoritmo anche (forse soprattutto) per i varchi aperti dalle ultime modifiche alle *Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale* (di seguito *Norme integrative* o n.i.), con le quali la l. n. 87/1953 intrattiene un rapporto simbiotico, testimoniato da rinvii e richiami reciproci contenuti nelle rispettive ma non distinte discipline²⁴.

Non solo. L’ipotetico ingresso dell’Intelligenza Artificiale nel processo costituzionale (tanto nel giudizio in via incidentale, quanto in quello in via diretta) suggerisce di compiere una riflessione anche sull’impiego di algoritmi da parte della Corte costituzionale.

Sono profili soltanto apparentemente diversi perché legati da un connubio inscindibile: la penetrazione dell’Intelligenza Artificiale e tutto quanto ne consegue in tema di applicabilità degli algoritmi al processo costituzionale rischia di rovesciare i paradigmi interpretativi tradizionali e lo stesso ruolo del giudice, invero non solo costituzionale, ma nella più ampia dimensione della giustizia²⁵.

Nell’affrontare questo tema, è opportuno partire da quello che è il presente, per comprendere ciò che potrà essere il futuro prossimo e quello remoto, calandosi in una inusuale dimensione intertemporale, distinguendo ciò che riguarda l’Intelligenza Artificiale applicata al processo costituzionale da quella che riguarda le procedure preliminari al giudizio che, poi, nel processo spiegano i loro effetti sostanziali realizzando «previsioni, raccomandazioni o decisioni»²⁶, ovvero «intraprende[ndo] azioni

²³ Su questi aspetti, cfr. M. TROISI, *Processo costituzionale ed emergenza pandemica*, in L. BARTOLUCCI e L. DI MAJO, *Le prassi delle istituzioni in pandemia*, Napoli, 2022; E. SAMMACICCIO, *La Corte e il processo telematico: valutazioni e prospettive dopo la pandemia*, in *Consulta online*, 2/2022.

²⁴ Anzi, come fa notare G.L. CONTI, *La Corte costituzionale si apre (non solo) alla società civile. Appunti sulle modifiche apportate dalla Corte costituzionale alle norme integrative in data 8 gennaio 2020*, in *Osservatorio sulle fonti*, 1/2020, 85, «l’intervento sulle norme integrative svolto attraverso l’introduzione del settimo co. nel corpo dell’art. 4 ha il significato di una razionalizzazione di un indirizzo giurisprudenziale consolidato e la stessa esistenza di questo indirizzo giurisprudenziale, come il pure il crescere del bisogno di giustizia costituzionale negli ultimi anni, dimostra la necessità di una razionalizzazione delle regole processuali che pare essersi mantenuta nell’alveo tipicamente riservato alle norme integrative».

²⁵ Come segnala A. SIMONCINI, *Verso la regolamentazione della Intelligenza Artificiale. Dimensioni e governo*, in *BioLaw Journal*, 2/2021, 411-412, «A testimonianza di questa complessità sta il fatto che moltissimi organismi internazionali ed europei stanno ponendo il problema di come orientarsi in materia di regolazione della IA: tra il 2020 e il 2021 sia il Consiglio d’Europa, che il Parlamento Europeo e la Commissione hanno adottato numerosi documenti. Ed infine il 21 aprile 2021 la Commissione ha presentato, sulla base di questi documenti, una proposta di regolazione comprensiva dell’IA» (l’A. si riferiva all’EPRS | *European Parliamentary Research Service, Artificial intelligence: From ethics to policy*, PE 641.507, giu-gno 2020, all’*Artificial intelligence: From ethics to policy*, PE 641.507, giugno 2020, e alla proposta della Commissione europea, *Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council laying down Harmonised Rules on Artificial Intelligence (Artificial Intelligence Act) and Amending Certain Union Legislative Acts*, COM(2021) 206 final).

²⁶ OECD, *Recommendation of the Council on Artificial Intelligence*, 22 May 2019; cfr. anche OECD, *Artificial Intelligence in Society*, 2019; OECD, *Recommendation of the Council on OECD Legal Instruments Artificial Intelligence*, 2022.

autonomamente, esprimere giudizi o valutazioni»²⁷.

Ciò che non può essere disconosciuto è l’influenza su ogni tipo di processo della tecnologia, in tutte le sue sfaccettature, in tutte le sue strutture, nel modo in cui viene decisa una questione e rispetto ai contenuti del prodotto di tale processo decisionale.

La riflessione ulteriore è se l’Intelligenza Artificiale applicata al processo costituzionale ne cambia anche l’etica, l’epistemologia, la natura, in che limiti, e se esistono delle barriere derivanti da una declinazione moderna o futuristica del nocciolo duro del processo costituzionale stesso, tra cui quella di essersi da sempre caratterizzato per uno scrutinio fondato su norme elastiche²⁸, mostrando la Corte ampi margini di manovra, a tratti andando apparentemente oltre le norme del suo processo, ad esempio superando il confine tracciato dall’art. 28, l. n. 87/1953²⁹.

Ad ogni modo, se, come sembra, i modelli artificialmente intelligenti connoteranno di una maggiore meccanicità i processi decisionali di legislatore³⁰ e giudici, a prescindere dal livello di intervento umano nella selezione preliminare di *data set*, il futuro del tradizionale processo costituzionale e del ruolo dei giudici nella dimensione di «un mondo nuovo»³¹ sarà tutto da (ri)scrivere.

Allo stato attuale non può che ragionarsi per lo più su un mondo di ipotesi, certo, legato ad uno stato dell’arte ancora embrionale di noti modelli artificialmente intelligenti applicabili al processo costituzionale e volti, in teoria, ad una maggiore partecipazione delle parti al contraddittorio o ad un maggiore attivismo nella dinamica dei poteri da parte della Corte stessa.

La scelta di incentrare la riflessione esclusivamente sul giudizio in via incidentale non vuol dire, per ciò solo, escludere un possibile utilizzo dell’Intelligenza Artificiale nei conflitti di attribuzione, nei procedimenti di Stato d’accusa o di ammissibilità del referendum abrogativo. Purtuttavia, il giudizio di legittimità costituzionale – per sua natura e per il fatto che le questioni di natura tecnico-scientifica saranno destinate ad occupare uno spazio sempre maggiore nella regolazione e, conseguentemente, nel processo costituzionale³² – si presta molto più all’introduzione di modelli artificialmente intelligenti e di *contro modelli* ai quali il Collegio, di concerto oppure no con il Presidente, potrà rivolgersi per confermare o smentire i dubbi di costituzionalità sollevati nell’ordinanza di rimessione, ovvero dedotti dagli intervenienti, dagli *amici curiae* o dagli esperti di chiara fama.

²⁷ High-Level Expert Group on Artificial Intelligence, *A Definition of AI: Main Capabilities and Disciplines. Definition Developed for the Purpose of the AI HLEG’s Deliverables*, Brussels, 8 Aprile 2019.

²⁸ S. PANUNZIO, *Qualche riflessione sulla “elasticità” delle regole procedurali nel processo costituzionale*, in AA.VV., *Giudizio “a quo” e promovimento del processo costituzionale*, Milano, 1990, 291 ss.

²⁹ A cui è dedicato il contributo di N. CANZIAN, *Il divieto per la Corte costituzionale di sindacare l’uso discrezionale del potere legislativo del Parlamento*, relazione al Convegno annuale dell’Associazione “Gruppo di Pisa” Università dell’Insubria - Como, 26-27 maggio 2023, disponibile su www.gruppodipisa.it.

³⁰ In tal senso, A. CARDONE, *“Decisione algoritmica” vs decisione politica. A.I., Legge, Democrazia*, Napoli, 2021.

³¹ A. D’ALIOIA (a cura di), *Intelligenza artificiale e diritto. Come regolare un mondo nuovo*, Milano, 2020.

³² Benché nel passato anche recente tali questioni non hanno conosciuto un’istruttoria approfondita, anzi a tratti assente. Su questi aspetti, cfr. M. D’AMICO, *Le questioni “eticamente sensibili”, fra Corte, giudici e legislatore*, in *Forum di Quaderni Costituzionali*, 5 novembre 2015.

Probabilmente, la relazione tra Corte costituzionale e Intelligenza Artificiale si svolgerà, in gran parte, nei giudizi in via incidentale tanto per la progressiva rilevanza di regolazioni a contenuto tecnico-scientifico, quanto per l’attitudine della questione di costituzionalità ad essere maggiormente idonea all’utilizzo dei poteri istruttori e di altre parti, benché non possa affatto escludersene un coinvolgimento nell’ambito del conflitto di attribuzioni o nel procedimento per l’ammissibilità del referendum più imponente di quanto lo si possa pronosticare nell’attuale stato dell’arte. Anzi, in alcuni casi, l’istruttoria è stata particolarmente interessante sotto il profilo di una «pragmaticità»³³ spiccata della Corte costituzionale nell’esercizio dei poteri istruttori fondati sugli artt. 13, l. n. 87/1953 e 14 n.i. pure nei conflitti tra Stato e Regioni.

La delimitazione del perimetro di indagine all’applicazione delle norme della l. n. 87/1953 nel giudizio in via incidentale, lette in combinato disposto con le *Norme integrative*, oltre che per necessità di coerenza rispetto al tema dell’incontro di studio, consente di entrare nel cuore delle questioni poste dall’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale e dagli elementi algoritmici sul duplice piano formale e sostanziale, senza tralasciare anche gli aspetti organizzativi volti, in esempio, alla gestione di spese, all’organizzazione di servizi e uffici, alla determinazione della pianta organica e delle attribuzioni dei doveri d’ufficio ai funzionari (art. 14, co. 2, l. n. 87/1953), salvo per quegli aspetti di natura strettamente discrezionale e riservate ad una scelta fondata sull’*intuitu personae* del Presidente (la composizione del «gabinetto») o dei Giudici (la scelta dei componenti delle «segreterie» ex art. 14, co. 3 e 4, l. n. 87/1953).

Gli aspetti connessi alla formalità del processo, come la verifica delle notifiche, lo scrutinio preliminare sull’indicazione degli elementi necessari dell’ordinanza di rimessione (art. 23, co. 1, lett. *a*) e *b*) e 2) o dei ricorsi (art. 34, l. n. 87/1953), la nomina del Giudice relatore secondo le più affini competenze tecniche (o per essere stato già assegnatario di controversie della medesima natura) costituiscono, per certi versi, aggiustamenti funzionali a rendere la Corte più performante, alleggerendone il carico di profili importanti, certo, ma collaterali rispetto ad altri maggiormente posti in fibrillazione dalle novità introdotte dall’Intelligenza Artificiale.

Nell’ambito della relazione biunivoca tra la l. n. 87/1953 e le *Norme integrative* recentemente modificate, da un lato andranno identificati i nomodotti idonei a consentire la trasfusione nel processo degli algoritmi, dall’altro si tenterà di valutare se l’Intelligenza Artificiale vada ad imbrigliare l’attività tradizionalmente a maglie larghe della Corte costituzionale, o se consentirà uno scrutinio molto più ampio della discrezionalità del legislatore e delle scelte politiche poste a fondamento dell’opzione regolatoria, rafforzando oppure no l’attività istruttoria, dalla quale dipendono pur sempre gli esiti, cioè l’orientamento assunto dal Collegio in un caso (accoglimento) o in un altro (rigetto).

³³ Ci si riferisce alla sentenza n. 62/2020 della Corte costituzionale, come ha rilevato G.P. DOLSO, *I poteri istruttori della Corte costituzionale: profili ricostruttivi e prospettive applicative*, in *Federalismi.it*, 1/2023, spec. 12-24.

2. La legge. n. 87/1953 e le Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale: ipotesi di accesso degli algoritmi nel giudizio in via incidentale

Al di là delle modalità innovative portate dalla *telematizzazione* dei processi giurisdizionali³⁴, l'elemento tecnico ha faticato a penetrare nel giudizio costituzionale, riservando al solo Giudice relatore la sensibilità di intercettare le conoscenze scientifiche esterne servendosi dei poteri istruttori.

Ciononostante, ne è stato messo in luce più volte l'utilizzo «esile»³⁵, benché l'art. 13, l. n. 87/1953, consentisse fin dal principio ai Giudici costituzionali di «disporre l'audizione di testimoni e, anche in deroga ai divieti stabiliti da altre leggi, [richiamare] atti o documenti», attribuendogli, secondo alcuni, «poteri istruttori vastissimi; addirittura [aperti] alla possibilità di deposizioni orali»³⁶.

Ne è testimonianza il filone dipanatosi attorno a quei fatti scientificamente connotati nei quali la Corte ha progressivamente percepito l'importanza di legare gli elementi importati dalla scienza e dalle innovazioni tecnologiche al giudizio di costituzionalità³⁷.

Ciononostante, la dottrina ha più volte evidenziato la reticenza della Corte nell'adeguarsi ad un allargamento di prospettiva dell'indagine per le «porte strette»³⁸ del processo costituzionale, per l'esclusività del contraddittorio tra parti³⁹, per «una minore propensione all'utilizzazione formale di statistiche o di altri dati custoditi presso organi o enti»⁴⁰, per l'impegno profuso, soprattutto nella prima parte dell'attività giurisdizionale, a conferire un certo grado di stabilità all'ordinamento giuridico repubblicano, talvolta rimodellando la normativa di derivazione fascista e statutaria, talaltra rielaborando il significato delle nuove norme fondamentali.

La Corte costituzionale, insomma, ha affermato principi⁴¹, ha aperto l'ordinamento

³⁴ A cui, in esempio, il processo civile si è ormai adeguato dal lontano 2012, mentre la Consulta soltanto con il dilagare della pandemia da Sars-Cov-2. Sul punto, cfr. M. TROISI, *Processo costituzionale ed emergenza pandemica*, cit., E. SAMMACICCIO, *La Corte e il processo telematico: valutazioni e prospettive dopo la pandemia*, cit.

³⁵ M. TROISI, *Le pronunce che costano*, cit., 136.

³⁶ G. RAGONE, *Scienza e diritto nell'argomentazione della Corte costituzionale*, in *Rivista Gruppo di Pisa*, 18 settembre 2015, 3.

³⁷ Su tali aspetti, si consenta un rinvio a L. DI MAJO, *Gli esperti nei processi decisionali di legislatore e Corte costituzionale. Contributo allo studio del rapporto tra scienza, politica e diritto*, Napoli, 2023, spec. 29-38.

³⁸ A. SCHILLACI, *La "porta stretta": qualche riflessione sull'apertura della Corte costituzionale alla "società civile"*, in *Diritti Comparati*, 31 gennaio 2020.

³⁹ L. CALIFANO, *Il contraddittorio nel processo costituzionale incidentale*, cit.

⁴⁰ A. BALDASSARRE, *I poteri conoscitivi della Corte costituzionale e il sindacato di legittimità astratto*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 1973, 1497.

⁴¹ Possono annoverarsi quelle sentenze storiche che hanno enucleato o rafforzato quei principi fondamentali come la precettività delle norme costituzionali (sentenza n. 1/1956), la rigidità della Costituzione (n. 1146/88), il principio d'eguaglianza (sentenze n. 21/1961, n. 10/1980, n. 89/1996, 432/2005), il principio democratico (sentenza n. 87/1996), il principio lavorista (sentenze n. 60/1967, n. 16/1980), la sovranità popolare (sentenze n. 109/1968, n. 107/1976), l'unità della Repubblica (sentenze n. 106/2022, n. 118/2015), il principio di laicità (n. 203/1989).

interno all’incedere sempre più imponente delle fonti europee⁴², ha delineato i rapporti tra poteri⁴³, ha ridefinito gli spazi di intervento tra lo Stato e le Regioni⁴⁴, senza tuttavia preoccuparsi troppo di come incapsulare il dato tecnico nelle decisioni e dove ricercarlo.

Dopotutto, sembra essere proprio l’approfondimento cognitivo il punto di debolezza della l. n. 87/1953, dovuto, in un primo momento, alla modifica subita dalla legge 25 gennaio 1962, n. 20, *Norme sui procedimenti e giudizi di accusa*, il cui art. 35 ne aveva abrogato gli articoli 45-53, così sottraendo alla Corte costituzionale una fase pregiudiziale dove l’istruttoria si collocava al centro tra il momento preliminare esteso ad una valutazione prognostica degli atti contrari all’art. 90 Cost. (anche per l’adozione di provvedimenti cautelari ex art. 44, l. n. 87/1953, abrogato), e l’acquisizione degli elementi a sostegno dell’accusa in un’apposita fase dibattimentale di approfondimento istruttorio (artt. 45 ss., l. n. 87/1953, abrogati).

Dopo una modifica così radicale, residuava il solo art. 13 come valvola di apertura per l’acquisizione di deposizioni testimoniali ma non di «atti o documenti» utilizzabili nella sola forma del richiamo, così sottraendoli alla valutazione di un contraddittorio limitato alla sola udienza pubblica⁴⁵.

Insomma, «l’istruzione» (art. 26, l. n. 87/1953) appariva *ab origine* uno strumento quasi irrilevante alla luce della tipologia dei giudizi costituzionali previsti all’esito del dibattito in Assemblea costituente⁴⁶, tanto è vero che la stessa Corte costituzionale si è dimostrata, fino al termine del secolo scorso, piuttosto reticente ai richiami di una dottrina⁴⁷ che aveva già percepito l’importanza di un riconoscimento e di un allargamento «oltre le parti»⁴⁸ delle basi cognitive del Collegio.

In un tale ambiente normativo, per quanto concerne il tema del presente contributo, lo spazio per la penetrazione di modelli artificialmente intelligenti resta un’ipotesi per lo più residuale, anzi non prevista espressamente anche perché non prevedibile.

Tuttavia, la stretta relazione tra la l. n. 87/1953 e le *Norme integrative* andava via via fortificandosi proprio alla luce degli interventi di «auto-normazione»⁴⁹, per lo più

⁴² Corte costituzionale, sentenze n. 170/1984, n. 269/2017, n. 115/2018 (sui rapporti tra ordinamento interno e ordinamento dell’Unione europea), n. 348/2007, n. 49/2015 (sul rapporto tra ordinamento interno e CEDU), n. 238/2014 (sui controlimiti e le consuetudini internazionali).

⁴³ Corte costituzionale, sentenze n. 7/1996 (caso *Mancuso*), n. 10/2000 (caso *Sgarbi*), n. 200/2006 (potere di grazia), n. 1/2013 (intercettazione Presidente della Repubblica), ordinanza n. 17/2019.

⁴⁴ Per una rassegna, cfr. A. D’ATENA, *Diritto regionale*, Torino, 2022.

⁴⁵ Tale disposizione, pur non essendo richiamata dalle norme che regolano i conflitti tra Stato e Regioni (art. 41, l. n. 87/1953), o tra poteri (art. 37, l. n. 87/1953), resta applicabile anche in tali ambiti, essendo collocata nel Titolo II, Capo I, *Norme generali di procedura*, benché francamente l’apertura all’escussione di testimoni appaia superflua in due giudizi ove, alla stregua di parametri costituzionali ben definiti, il Collegio deve esprimere una valutazione oggettiva e consequenziale alla lettura di atti, documenti o comportamenti per stabilire a chi spetti fare cosa.

⁴⁶ A. PIZZORUSSO, *Art. 134 Cost.*, 64-75.

⁴⁷ M. D’AMICO, *Parti e processo nella giustizia costituzionale*, Torino, 1991.

⁴⁸ M. ROMAGNOLI, *Il modello di partecipazione a “triplo binario” della Corte costituzionale italiana: la riforma delle norme integrative riguardo a interventi dei terzi, amici curiae ed esperti, nel segno del dialogo con la società civile e della rilegittimazione continua*, in *Revista de la Facultad de Derecho de México*, Tomo LXX, Número 277/2020, 1074.

⁴⁹ A. PUGIOTTO, *Le nuove norme integrative della Corte costituzionale allo Stato nascente*, in *Rivista AIC*, 2/2020, 430, ove ci ricorda che l’intervento del 2020 «si colloca – per novità ed incidenza – tra quello

dovuti ad un percorso giurisprudenziale⁵⁰ nel quale è emerso il contributo di figure estranee alle parti originarie del giudizio *a quo*⁵¹, in particolare in quelle controversie scientificamente connotate volte ad «imporsi con sempre maggiore potenza»⁵² e nelle quali l’istruttoria non poteva porsi in secondo piano.

Non che fosse una questione nuova, anzi sempre più gravida di «disarmonie»⁵³, specialmente all’indomani della modifica del solo art. 4, co. 3, n.i., con cui la Consulta aveva timidamente⁵⁴ aperto alcuni varchi di accesso ad «eventuali interventi di altri soggetti».

Sono diverse le motivazioni dell’ultima «grande apertura»⁵⁵ della Corte costituzionale: al di là dei pure importantissimi profili attinenti alla *dissenting opinion*⁵⁶, alla legittimazione nella dimensione democratico-istituzionale⁵⁷ e al contraddittorio, i primi commentatori hanno letto le modifiche integrative come volontà della Consulta di attenuarne la «solitudine»⁵⁸, raccogliere «nuove informazioni [...] e nuovi interessi»⁵⁹

del 2004 e quello abrogativo-innovativo del 2008, distanziandosi molto dai micro-interventi precedenti al 1969 e del 1987».

⁵⁰ Così V. ZAGREBELSKY, *La Corte costituzionale aperta alla società civile*, intervista a cura di R. Conti in *Giustizia Insieme*, 4 aprile 2020. Tanto è confermato, almeno per l’art. 4, co. 7, dall’ordinanza della Corte costituzionale n. 37/2020, secondo cui «tale disposizione recepisce la costante giurisprudenza di questa Corte», su cui G.L. CONTI, *La Corte si apre (non solo) alla società civile. Appunti sulle modifiche apportate dalla Corte costituzionale alle Norme integrative in data 8 gennaio 2020*, cit., spec. 82-85. Nello stesso senso anche S. FINOCCHIARO, *Modificazioni alle «Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate con delibera dell’8 gennaio 2020»*, in *Sistema penale*, 23 gennaio 2020.

⁵¹ Evidenzia V. ONIDA, *Presentazione*, in V. ANGIOLINI (a cura di), *Il contraddittorio nel giudizio sulle leggi*, Torino, 1998, XI, che «se c’è un tema riguardo al quale è impossibile parlare di indirizzi consolidati nella giurisprudenza costituzionale, questo è il tema delle condizioni e dei limiti espressamente contemplati dalle norme legislative e integrative».

⁵² M. BIGNAMI, *Trent’anni dopo: il processo costituzionale nella nebulosa*, cit., 150.

⁵³ T. GROPLI, *Interventi di terzi e amici curiae. Dalla prospettiva comparata uno sguardo sulla giustizia costituzionale in Italia*, cit., 124. Questioni critiche sono state messe in luce anche dal *Provvedimento del Presidente della Corte costituzionale del 21 novembre 2018* in merito alla disponibilità di accesso degli atti processuali ai terzi intervenienti, su cui A. RUGGERI, *Nota minima a riguardo di una procedimentalizzazione anomala dell’intervento del terzo nei giudizi di costituzionalità*, in *Consulta on line*, 3/2018, 616 ss.

⁵⁴ Come ha fatto notare M. D’AMICO, *La Corte costituzionale e i fatti: istruttoria ed effetti delle decisioni*, in M. D’AMICO e F. BIONDI (a cura di), *La Corte costituzionale e i fatti: istruttoria ed effetti delle decisioni*, Napoli, 2018, 17 ss.

⁵⁵ Relazione annuale del Presidente della Corte costituzionale M. CARTABIA, *L’attività della Corte costituzionale nel 2019*, 28 aprile 2020. Sul punto, cfr. G. BERGONZINI, *Una Corte costituzionale aperta? Comunicazione partecipazione contraddittorio*, Napoli, 2021.

⁵⁶ *Ex multis*, G. AMATO, *Osservazioni sulla “dissenting opinion”*, in C. MORTATI (a cura di), *Le opinioni dissenzienti dei giudici costituzionali ed internazionali*, Milano, 1964, 21 ss. e A. ANZON, *Per l’introduzione dell’opinione dissenziente nei dei giudici costituzionali*, in *Politica del diritto*, 1992, 332 ss.

⁵⁷ L. ELIA, *Intervento*, in G. PASQUINO, B. RANDAZZO (a cura di), *Come decidono le Corti costituzionali (e le altre corti)*, Milano, 2009, A. RUGGERI, A. SPADARO, *Lineamenti di giustizia costituzionale*, cit. Da ultimo, per i profili più strettamente legati alla comunicazione della Corte con la società civile, cfr. P. CARNEVALE, D. CHINNI, *To be or not to be (on line). Qualche considerazione sul rapporto fra sito web e organi costituzionali*, in *Liber amicorum per Pasquale Costanzo*, in *Consulta on line*, 28 novembre 2019 e M. NISTICÒ, *Corte costituzionale, strategie comunicative e ricorso al web*, in D. CHINNI (a cura di), *Potere e opinione pubblica. Gli organi costituzionali dinanzi alle sfide del web*, Napoli, 2019.

⁵⁸ V. MARCENÒ, *La solitudine della Corte costituzionale dinanzi alle questioni tecniche*, in *Quaderni costituzionali*, 2/2019.

⁵⁹ S. FINOCCHIARO, *Verso una giustizia costituzionale più “aperta”: la Consulta ammette le opinioni scritte degli “amici curiae” e l’audizione degli esperti di chiara fama*, in *Sistema penale*, 23 gennaio 2020, 7.

altrimenti collocati «ai margini del dibattito e delle scelte pubbliche»⁶⁰, allontanarsi da un approccio «*Informal, Implicit, Indirect*»⁶¹ e «opaco»⁶² per rafforzare il profilo partecipativo nel processo⁶³ e rendere il contraddittorio «meno asfittico che in passato»⁶⁴.

Insomma, secondo alcuni, si tratta di un vero e proprio «soccorso istruttorio costituzionale»⁶⁵ volto ad irrobustire la decisione laddove debba connotarsi di elementi di natura tecnica, rovesciando il paradigma di un processo costituzionale non più chiuso alle sole parti tradizionali⁶⁶, piuttosto sensibile alle acquisizioni di apporti esterni interessati all’esito del giudizio (gli intervenienti) o forse non troppo (gli *amici curiae*), in ogni caso convocati qualora se ne ravvisi la necessità (gli esperti di chiara fama), benché continui a riservarsi, talvolta al Collegio talaltra al Presidente, il filtro preliminare di accesso ad un prisma variegato di collaborazioni esterne.

La formalizzazione di un mutamento giurisprudenziale avvenuta tramite ben quattro modifiche (2004, 2008, 2020 e 2021) delle *Norme integrative*, proprio per non indicare i criteri di accesso di intervenienti, *amici curiae* (se non muovendo da uno scrutinio sull’*interesse qualificato* talvolta blando⁶⁷ talaltra più restrittivo⁶⁸) ed «esperti di chiara fama», ha reso meno prevedibile l’impiego di tutti gli elementi tecnico-scientifici nei processi decisionali della Corte costituzionale, compreso il peso che potrà assumere l’acquisizione del risultato prodotto dall’algoritmo.

Tali *Norme integrative*, insindacabili⁶⁹ e vincolanti sia per la Corte che per gli attori del processo⁷⁰, non dettano alcuna indicazione in merito alle forme e alle procedure a mezzo delle quali l’Intelligenza Artificiale possa varcare oppure no il portone di ingresso.

⁶⁰ T. GROPPi, *Interventi di terzi e amici curiae: dalla prospettiva comparata uno sguardo sulla giustizia costituzionale in Italia*, in *Consulta online*, 1/2019.

⁶¹ T. GROPPi, *Interventi di terzi e amici curiae*, op. ult. cit., 125 e M. CARTABIA, *Qualche riflessione di un giudice costituzionale intorno al problema dell’intreccio tra diritto, scienza e tecnologia*, in *BioLaw Journal*, 1/2017, 6.

⁶² T. GROPPi, *Openness and Transparency in the Constitutional Adjudication: Amici Curiae, Third-Parties Intervention and Facts-Dialogues on Constitutional Justice*, in *Italian Journal of Public Law*, 2/2019.

⁶³ T. GROPPi, *Verso un giudizio costituzionale “aperto”? Riflettendo su interventi di terzi e amici curiae di fronte alle sfide per la giustizia costituzionale nel XXI secolo*, in *Quaderni costituzionali*, 2/2019, 392 ss.

⁶⁴ A. PUGIOTTO, *Le nuove norme integrative della Corte costituzionale allo stato nascente*, in *Rivista AIC*, 2/2020, 434.

⁶⁵ R. CARIDÀ, *Notazioni minime su amici curiae ed esperti nel processo costituzionale*, *Consulta online*, 3/2020, 609. Secondo A. D’ATENA, *Sul radicamento della Corte costituzionale e sull’apertura agli “amici curiae”*, in *Liber amicorum per Pasquale Costanzo*, in *Consulta online*, 2 luglio 2020, 1, «un salto di qualità». *Contra*, M. LUCIANI, *L’incognita delle nuove norme integrative*, in *Rivista AIC*, 2/2020.

⁶⁶ Sul punto, cfr. M. D’AMICO, *I soggetti del processo costituzionale nella giurisprudenza della Corte costituzionale: una rilettura*, in R. BALDUZZI, M. CAVINO, J. LUTHER (a cura di), *La Corte costituzionale vent’anni dopo la svolta*, Torino, 2011, 223 ss.

⁶⁷ Corte costituzionale, sentenze n. 171/1996, n. 263/1996, n. 67/1998 e ordinanza n. 346/2001.

⁶⁸ Corte costituzionale, sentenze n. 116/2013, n. 170/2014, n. 244/2014, n. 201/2015, n. 236/2015, oltre alla nota inammissibilità dichiarata nei confronti di alcune associazioni che avevano chiesto l’intervento nel sindacato sulla l. n. 40/2004, poi definito con sentenza n. 151/2009, come rilevato da L. TRUCCO, *La procreazione medicalmente assistita al vaglio della Corte costituzionale*, in *Giurisprudenza italiana*, 2007, 1622 ss.

⁶⁹ Corte costituzionale, ordinanze nn. 572/1990, 295/2006, 185/2004. Sul punto, cfr. D. DE LUNGO, *Brevi note a margine della (confermata) insindacabilità delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale*, in *Osservatorio AIC*, ottobre 2014, 1 ss.

⁷⁰ Corte costituzionale, ordinanza n. 295/2006.

Eppure, l'ampio ventaglio⁷¹ di terzi attori protagonisti delle fasi processuali non esclude affatto come, tra «atti e documenti» ammessi ai sensi dell'art. 13, l. n. 87/1953, l'algoritmo possa insinuarsi con una discreta facilità se mantenuto dentro la coerenza richiesta dalle *Norme integrative* per lo scrutinio di ammissibilità (artt. 5 e 6 n. i.) di terzi o *amici curiae*, ovvero per la convocazione degli esperti di chiara fama (art. 17, n.i.).

Ora, su chi siano tali soggetti, perché sono stati previsti, a che titolo possano o non possano intervenire nel processo costituzionale, la dottrina ha lasciato ampia testimonianza di un dibattito fecondo che ha messo in luce pregi, difetti, pericoli di un allargamento fisiologico della visione della Corte – tanto del Collegio come del singolo Giudice relatore – per la significativa tecnicità che sta assumendo gran parte della regolazione: le scienze mediche, economiche, ambientali, umane, pretendono, piaccia o non piaccia, un approccio scientifico maggiore del legislatore e, laddove non arrivi a farlo, della stessa Corte costituzionale, la quale ha dato prova di sapersi insinuare con straordinaria disinvoltura nell'esercizio di una discrezionalità legislativa a tratti contraddittoria e irragionevole⁷².

Non si tratta, qui, di ripercorrere le esaustive riflessioni di chi ha espresso perplessità a modifiche forse «troppo enfatizzat[e]»⁷³, nonostante i problemi affrontati si connotassero più sul piano dell'ammissibilità dell'intervento di terzi legato ad una valutazione preliminare dell'interesse qualificato (art. 4, co. 3, n.i.), oppure su un'interpretazione estensiva o restrittiva dell'art. 6, co. 1, n.i., nella parte in cui si sarebbe trattato di valutare chi qualificare e chi no come formazioni sociali senza scopo di lucro, soggetti istituzionali, portatori di interessi collettivi o diffusi attinenti alla questione di costituzionalità.

Parimenti non si tratta, per l'esperto ex art. 17 n.i., di interrogarsi sul perché siano stati omessi formali criteri di verifica della «chiara fama», tali da giustificare uno stop all'interpello di quei soggetti di livello scientifico non pienamente maturo per essere considerati *chiarissimi* dalla comunità scientifica di riferimento. Su alcuni di tali aspetti il contributo della giurisprudenza, benché alquanto scarno, ha consentito di riempire di contenuto alcune norme integrative a fattispecie aperta, mentre nulla è ricavabile per gli esperti⁷⁴.

Piuttosto, per quanto qui interessa, restano da individuare le norme di apertura idonee a consentire il transito di algoritmi nel processo costituzionale, non essendo stata prevista alcuna fattispecie o ipotesi in tal senso, forse ivi considerando l'utilizzo dell'Intelligenza Artificiale una prospettiva molto più remota di quanto non possa esserlo in concreto.

⁷¹ Dovuto, come è stato sottolineato, ai criteri blandi (per intervenienti e *amici curiae*) o assenti (per gli esperti di chiara fama). Sottolinea tale aspetto, benché limitato al ruolo dei terzi nel giudizio in via principale, nell'intervento al Convegno annuale del Gruppo di Pisa svoltosi a Como, il 26 e il 27 maggio 2023, B. LIBERALI, *I terzi nel processo costituzionale in via principale e nel conflitto di attribuzioni fra enti*, disponibile in www.gruppodipisa.it.

⁷² A. IANNUZZI, *Il diritto capovolto. Regolazione a contenuto tecnico-scientifico e Costituzione*, Napoli, 2018.

⁷³ P. RIDOLA, *La Corte si apre all'ascolto della società civile?*, in *Federalismi.it*, 2/2020, VIII.

⁷⁴ Ho affrontato questi aspetti in L. DI MAJO, *Gli esperti nei processi decisionali di legislatore e Corte costituzionale. Contributo allo studio dei rapporti tra scienza, politica e diritto*, cit.

Ora, tralasciando le ipotesi prettamente formali e volte a rendere più performante e meno insidiosi la regolare costituzione del contraddittorio (art. 3 n.i.) preceduta dalla trasmissione dell’ordinanza notificata e pubblicata (artt. 1 e 2 n.i.), le notificazioni (art. 2, co. 2, n.i.), il deposito (art. 3, co. 1), la nomina del Giudice relatore (art. 9), l’utilizzo di un sistema in grado di riunire i procedimenti caratterizzati da una connessione oggettiva e (anche parzialmente) soggettiva (artt. 18, co. 3 e 24, co. 2, n.i.), sono alcuni profili legati alla modalità per così dire *indiretta* di assunzione dell’elemento algoritmico a destare perplessità. *Nulla quaestio*, infatti, su aspetti per lo più organizzativi, anzi andrebbe forse configurata una reingegnerizzazione delle procedure telematiche giunte ad un discreto livello per l’introduzione del modello telematico *e-Cost*⁷⁵, ma non ancora pienamente maturate.

Diversamente a dirsi non appena si palesa la possibilità per i terzi intervenienti di servirsi di modelli artificialmente intelligenti per dimostrare, al di là di ogni ragionevole dubbio, la natura qualificata di un interesse, o la stretta coerenza tra gli interessi collettivi ed individuali degli *amici curiae* rispetto alla questione di legittimità costituzionale sollevata; o ancora se è ammissibile, dagli esperti di chiara fama, l’utilizzo di una serie di strumenti e tecniche di approccio dell’Intelligenza Artificiale «basati sulla logica [...] e sulla conoscenza, compresi la rappresentazione della conoscenza, la programmazione induttiva (logica), le basi di conoscenze, i motori inferenziali e deduttivi, il ragionamento (simbolico) e i sistemi esperti [...]; approcci statistici, stima bayesiana, metodi di ricerca e ottimizzazione» accolti con particolare favore dalla *Proposta di regolamento UE per una legge sull’Intelligenza Artificiale (AI ACT, allegato I)* del 21 aprile 2021 che li colloca, nella scala delle cognizioni tecnico-scientifiche, su un livello superiore rispetto all’agente umano perché idonei a prevedere, con un significativo grado di certezza, ciò che potrà essere in relazione all’insieme di *data set* immessi nei circuiti.

2.1. I terzi intervenienti

La modifica delle norme integrative del 2020 ha riconosciuto la possibilità ad altri soggetti di intervenire, a determinate condizioni, nel giudizio di costituzionalità.

Si tratta, a ben vedere, di un *triplo binario* per l’aver distinto, nell’art. 4 n.i., tre soggetti interventori: il Presidente del Consiglio, (art. 4, co. 1, n.i.), il Presidente della Giunta regionale (art. 4, co. 2, n.i.) ed «altri soggetti titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto dedotto in giudizio» (art. 4, co. 3, n.i.). Rispetto a tale ultima ipotesi, le *Norme integrative* contemplano due varianti: l’intervento può spiegarsi successivamente ad un esame preliminare degli atti processuali (art. 5, co. 1, n.i.), così obbligando la Corte ad aprire una fase endoprocedimentale volta alla decisione sull’ammissibilità dell’intervento; in alternativa, in tutti i casi di intervento *al*

⁷⁵ Su cui P. COSTANZO, L. TRUCCO, *La giustizia costituzionale italiana si vaccina contro l’infezione da Covid-19*, in *Il costituzionalismo multilivello nel terzo millennio. Scritti in onore di Paola Bilancia*, in *Federalismi.it*, 4/2022, E. SAMMACICCIO, *La Corte e il processo telematico: valutazioni e prospettive dopo la pandemia*, cit.

buio, riservandosi tale scrutinio unitamente al sindacato sulle norme⁷⁶.

Chi ha monitorato la prima fase di applicazione di tale istituto, analizzando la relativa giurisprudenza⁷⁷, ha dimostrato che la distinzione resta formalmente *à la carte* per la particolare sensibilità che la Corte ha dimostrato di non riservare, certo non in tutti i casi, alle opinioni scritte dei terzi, dandone semplicemente conto nelle decisioni, a prescindere dall’argomentazione in concreto sull’«interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto dedotto in giudizio»⁷⁸, sedimentatosi nel tempo non soltanto in virtù della modifica richiamata, ma anche in precedenza al primo intervento di adeguamento sulle *Norme integrative* del 2004, essendo emersa una giurisprudenza, certamente «non lineare»⁷⁹, nella quale in qualche modo si palesavano esplicitamente soggetti ulteriori alle parti del solo giudizio *a quo* che pretendevano sempre più spazio, in particolare in tutte quelle materie ad altissimo impatto tecnico-scientifico e caratterizzate da un’eco mediatica significativa.

Al di là di ogni profilo formale o sostanziale rispetto all’interesse dedotto⁸⁰ – che non può qui essere affrontato per restare fedeli all’oggetto del contributo – non v’è dubbio che gli algoritmi potrebbero giocare un ruolo da protagonista per essere in grado di fornire una valutazione prognostica di cosa è coerente e cosa no dell’atto di intervento con il *thema decidendum*, aggirando le insidie di una declaratoria di inammissibilità dilagante, ancorché oggi meno remota di quanto non lo fosse prima della originaria modifica delle *Norme integrative* del 2004 e dell’ultima del 2021.

È un profilo legato strettamente ad una valutazione positiva dello scrutinio preliminare della Corte su una pretesa di intervento caratterizzata da un legame stretto con l’oggetto della questione, finanche a coincidere con l’interesse di una delle parti del processo *a quo*, il che va a rafforzare quel nesso di collegamento funzionale la cui assenza determina l’estromissione dal giudizio in via incidentale.

L’interventore volontario non è chiamato soltanto a provocare una decisione conforme allo specifico interesse vantato; almeno non nella preliminare deliberazione della Corte, quest’ultima investita di una questione da sciogliere o contestualmente alla

⁷⁶ Nello stesso senso, M. LUCIANI, *Le incognite delle nuove norme integrative*, cit., spec. 421 ss.

⁷⁷ Da ultimo, G.P. DOLSO, *La modifica delle norme integrative davanti alla Corte costituzionale: una prima applicazione*, in *Quaderni costituzionali*, 2/2020, 398 ss. e, dello stesso Autore, *I poteri istruttori della Corte costituzionale: profili ricostruttivi e prospettive applicative*, cit., 1 ss.

⁷⁸ In tal senso, Corte costituzionale, ordinanze del 15 gennaio, 10 giugno, 20 ottobre e 3 novembre 2020, allegata alle sentenze nn. 30, 158, 230, 234 e 246 del 2020. O ancora, Corte costituzionale, sentenze nn. 202 e 271 del 2021. Cfr., su tali aspetti, G.L. CONTI, *La Corte costituzionale si apre (non solo) alla società civile*, cit., A. VUOLO, *L’amicus curiae*, cit., e C. MALINVERNO, *Quali prospettive per terzi, amici curiae ed esperti a più di un anno dalla riforma delle norme integrative? Spunti a partire dalla giurisprudenza costituzionale*, in *Rivista Gruppo di Pisa*, 2/2021, spec. 131 e 136.

⁷⁹ M. D’AMICO, *Gli amici curiae*, in *Questione Giustizia*, 4/2020.

⁸⁰ Molti si sono sforzati di mettere a consuntivo l’orientamento della Corte quando il codice di procedura civile fornisce spunti interessanti rispetto all’intervento volontario ex art. 105 c.p.c., ritenendo ammissibile in tutti quei casi in cui vanta «un diritto relativo all’oggetto dipendente dal titolo dedotto nel processo medesimo» (co. 1), o voglia «sostenere le ragioni di alcune delle parti quando vi ha proprio interesse» (co. 2). La giurisprudenza e la dottrina hanno nel tempo meglio definito tali aspetti. Sul punto, G. Chiovenda, *Principi di diritto processuale civile*, Napoli, 1923, A. PROTO PISANI, *Dell’esercizio dell’azione*, in E. ALLORIO (a cura di), *Commentario al codice di procedura civile*, Libro I, Tomo II, Torino, 1973, 1225 ss., A. CHIZZINI, (voce) *Intervento in causa*, in *Digesto delle discipline privatistiche*, Torino, 1993, spec. par. 13.

questione sollevata, oppure in via pregiudiziale per effetto dell’art. 5, co. 2, n.i. L’algoritmo assunto in soccorso al terzo interveniente deve limitarsi non tanto ad offrire un punto di vista soggettivo, veicolando i fatti attraverso una propria visione prospettica, piuttosto a dimostrare che l’intervento richiesto è dentro il tema, la logica e l’oggetto del processo, e che il terzo può subire, concretamente più che astrattamente, le conseguenze di una pronuncia di accoglimento o di rigetto.

Sono aspetti attinenti alla coerenza tra intervento in giudizio e oggetto del giudizio.

Lo sfruttamento dei modelli di Intelligenza Artificiale potrebbe consentire la redazione di un atto di intervento più efficace in considerazione dei ridotti termini concessi dall’art. 5, co. 3, n.i. («entro dieci giorni dalla comunicazione»)⁸¹, espungendo quei profili incoerenti e tutto ciò che sia avulso e non «immediato al rapporto dedotto in giudizio» (art. 4, co. 3, n.i.), soprattutto nel corpo delle eventuali memorie autorizzate dall’art. 5, co. 3, n.i., nelle quali il profilo della sinteticità è strettamente connesso al supporto di stringati motivi dedotti sull’ammissibilità dell’intervento.

Attraverso il *Legal Discovery*, basato su un approccio esperienziale di ricerca su documenti e contenuti non strutturati attraverso il linguaggio naturale (*NLP* e *Transformer*), concetti, entità, parole semanticamente simili, citazioni, riferimenti legislativi, o gli strumenti di *Legal Analytics*, è possibile promuovere, a mezzo di *dashboard* intuitive e totalmente personalizzabili, analisi descrittive e qualitative, sia diagnostiche sia predittive, sfruttando algoritmi di *Cost Prediction*, *Time Prediction* e *Outcome Prediction* che possono fungere da supporto per la redazione dell’atto di intervento.

Ulteriormente su questo aspetto, un ruolo strategico potrebbero assumere quei modelli di Intelligenza Artificiale di *similarity research* fondati su tecnologie LSH (*Locality Sensitive Hashing*), CTPH (*Context Triggered Piecewise Hashing*) e *Features Extraction* in grado di andare alla ricerca dei *Nearest Neighbors* più attrattivi, individuando, tra una enorme quantità di dati, quelli maggiormente coerenti con il documento posto come parametro per la ricerca⁸². È quest’ultimo un modello applicato a grandi realtà aziendali, ultimamente sottoposto a processi di sviluppo di un nuovo sistema di ricerca, raggruppamento e classificazione di somiglianza basato sull’algoritmo *TLHS*, il cui utilizzo ha dimostrato di essere in grado di ridurre la *Distanza di Levenshtein*⁸³ su cui si fonda la capacità dell’algoritmo medesimo di individuare stringhe simili, molto interessante per tutti quegli ambiti di ricerca di *digest* simili, tra cui può rientrarvi certamente quell’atto di intervento del terzo che dovrà dimostrare la corrispondenza biunivoca tra l’interesse all’intervento e l’oggetto del giudizio.

Insomma, si tratterà per l’algoritmo di ottimizzare la redazione dell’atto, anche in

⁸¹ Tra l’altro, come chiarito dal Provvedimento della Corte costituzionale del 21 novembre 2018, prot. 61/B della Cancelleria, l’ostensione degli atti processuali agli intervenienti è consentita «solo a seguito della dichiarazione di ammissibilità dell’intervento».

⁸² A. BERTOSSI, A. MONTRESOR, *Algoritmi e strutture di dati*, Milano, D. JURAFSKY, J.H. MARTIN, *Speech and Language Processing*, Oxford, 1994, J. LESKOVEC, A. RAJARAMAN, J.D. ULLMAN, *Mining of Massive Datasets*, Oxford, 2014, A. REZZANI, *Big Data. Architettura, tecnologie e metodi per l’utilizzo di grandi basi di dati*, Adria, 2013.

⁸³ La distanza di Levenshtein è definita come il minimo numero di operazioni elementari necessarie per trasformare una stringa in un’altra stringa.

considerazione della preclusione all'allegazione di ulteriori supporti probatori e/o documentali alla memoria ex art. 5, co. 3, n.i. – benché non espressamente escluso –, diversamente dall'atto di intervento introduttivo nel quale, tuttavia, pur essendo astrattamente concessa facoltà di allegazione⁸⁴, quest'ultima resta un'attività fondata su un velo di oscurità squarciato soltanto dall'istanza ex art. 5, co. 1, n.i., congiunta al predetto atto di intervento.

In tali circostanze, se l'algoritmo introdotto dai terzi è volto esclusivamente a dimostrare la coerenza tra l'intervento, l'interesse qualificato e l'oggetto del giudizio, non potendosi almeno in tale fase spingersi oltre, alla Corte verrebbe anche facilitato tale scrutinio preliminare, così da restare dentro la valutazione del solo profilo formale di ammissibilità, «confermando di fatto quella che era già la tendenza a solo rimettere al suo libero apprezzamento la decisione circa l'ammissione in giudizio di terzi»⁸⁵.

Ed infatti, chi pure ha avuto modo di analizzare i primi interventi e le consequenziali decisioni sull'ammissibilità, ha messo in luce come lo scrutinio preliminare porti la Corte, forse inconsapevolmente, ad esprimere una valutazione che intercetta il merito⁸⁶, così formandosi la sua decisione non tanto sulla coerenza tra oggetto dell'intervento e oggetto della questione, quanto sulla valutazione di profili sostanziali che, tuttavia, esulano dalla natura esclusivamente processuale di tali disposizioni volte ad integrare eventualmente il contraddittorio. Insomma, l'algoritmo potrebbe giovare anche alla Corte al fine di riuscire a mantenersi piuttosto agevolmente dentro il solo scrutinio di stretta ammissibilità.

Da un altro punto di vista, tuttavia, il solo fatto di dover *assecondare* ciò che l'algoritmo dimostra riguardo al nesso funzionale tra oggetto del giudizio e interesse del terzo, allontana la Corte da un sindacato discrezionale sull'ammissibilità dell'intervento, non attenuando quei profili di pericolo che possono manifestarsi in tutti quei casi in cui, per la questione sottoposte, rischia di esporsi all'attrazione di gruppi di pressione, per i quali la qualificazione di un interesse all'esito del processo è già *in re ipsa* medio alta per il solo fatto di essere rappresentanti di una o più categorie interessate all'esito, il che non si pone certo come un elemento positivo che può consentire alla Corte di mantenersi distante da ciò che non è, come si dirà in seguito⁸⁷.

2.2. *Gli amici curiae*

La riforma delle norme integrative ha concesso spazio a ulteriori soggetti non considerati nell'«occasione persa»⁸⁸ della modifica del 2008.

⁸⁴ Gli art. 4 e 5 n.i. nulla dicono in proposito, ma almeno per l'atto di intervento, a dimostrazione della coerenza con l'oggetto del giudizio di costituzionalità, una impostazione contraria comporterebbe l'assunzione di un rischio troppo elevato e severo per l'aspirante terzo.

⁸⁵ C. MALINVERNO, *Quali prospettive per terzi, amici curiae ed esperti a più di un anno dalla riforma delle norme integrative?*, cit., 132.

⁸⁶ G.L. CONTI, *La Corte costituzionale si apre (non solo) alla società civile*, cit., 89.

⁸⁷ Come ammettono rischi di trasformarsi, invece, P. RIDOLA, *La Corte costituzionale si apre alla società civile?*, cit., VI, e M. LUCIANI, *L'incognita delle nuove norme integrative*, cit., spec. 408.

⁸⁸ M. D'AMICO, *La Corte costituzionale e i fatti: istruttoria ed effetti delle decisioni*, in *Rivista Gruppo di Pisa*, 1/2017.

Si trattava, in precedenza, di aggregazioni collettive e non individuali spesso confuse con i terzi, il cui interesse qualificato, in assenza della novella del 2020, veniva degradato in meramente diffuso, essendo limitato l’apporto ad una «collaborazione offerta»⁸⁹ spontaneamente e, come tale, talvolta rifiutata dalla Corte costituzionale⁹⁰ che già tuttavia distingueva sul piano giurisprudenziale i due istituti⁹¹.

Così, l’art. 6 n.i. abilita le «formazioni sociali senza scopo di lucro e i soggetti istituzionali, portatori di interessi collettivi o diffusi attinenti alla questione di costituzionalità»⁹², a «presentare» una memoria di estensione non superiore a 25.000 caratteri, spazi inclusi, riservando al Presidente, di concerto con il Giudice relatore, l’ammissibilità ovvero l’inammissibilità (non motivate)⁹³ di quelle opinioni che «offrono elementi utili alla conoscenza e alla valutazione del caso, anche in ragione della sua complessità».

La percezione di quale fisionomia potessero avere tali soggetti – che «non assumono qualità di parte nel giudizio costituzionale» (art. 6, co. 5, n.i.) – non era originariamente chiara, tant’è che la dottrina si è sforzata di definirne i tratti caratterizzanti mutuandone esperienze storiche⁹⁴ o straniere, come quella americana nella quale «si è consumato il passaggio da un’amicizia ‘neutra’ a un’amicizia ‘interessata’, che fa dell’*amicus* uno strumento attraverso il quale gli interessi collettivi organizzati fanno ingresso nel giudizio»⁹⁵.

Si tratta di figure ibride, a metà tra l’essere parte o l’essere rappresentante, legate rispettivamente ad una prospettiva di rafforzamento del diritto di difesa o di rappresentanza di interessi⁹⁶.

⁸⁹ P. COSTANZO, *Brevi osservazioni sull’amicus curiae davanti alla Corte costituzionale italiana*, in *Consulta online*, 4 marzo 2019, 120.

⁹⁰ Corte costituzionale, sentenze n. 150/2005 e 129/2006.

⁹¹ Come rileva, infatti, A. VUOLO, *L’amicus curiae*, cit., 76, «l’intervento ha un aggancio indiscutibile nel diritto di difesa costituzionalmente sancito (si pensi al caso emblematico del controinteressato pretermesso), con la conseguenza che le Norme integrative si limiterebbero a stabilire il *quomodo* ma non sarebbero fondate sull’*an* dell’accesso; la presenza dell’*amicus*, invece, risente di una ibridazione concettuale (partecipazione funzionale alla Corte non scevra dall’implementazione di istanze interessate) che si riflette, a valle, con riguardo alle sue (limitate) prerogative quanto, a monte, con riferimento specie all’*an* dell’accesso medesimo». Peraltro, lo stesso Autore, precisa che «l’*amicus*, dunque, non è una parte del giudizio; non può essere assimilato ad un interventore; non può, pertanto, ottenere copia degli atti e non è ammesso all’udienza. Il suo ingresso nel giudizio si limita ad una opinione scritta soggetta, peraltro, a stringenti limiti dimensionali» (78).

⁹² Non possono essere qualificati *amici curiae* i soggetti individuali. Qualche perplessità su questo aspetto è stata avanzata da A. CERRI, *Note minime sulla recente riforma delle norme integrative*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 1/2020, 485 ss.

⁹³ Ed infatti A. PUGIOTTO, *Le nuove norme integrative della Corte costituzionale allo Stato nascente*, cit., 435, precisa che le opinioni ammesse possono essere rese conoscibili esclusivamente «se ammesse e nella misura in cui entreranno a far parte della motivazione». G.L. CONTI, *La Corte costituzionale si apre (non solo) alla società civile*, cit., 90, fa notare che il potere del Presidente di ammettere o non ammettere l’opinione «si pone al di fuori del circuito collegiale normalmente previsto per le decisioni della Corte dall’art. 16 legge 87/1953».

⁹⁴ C. DELLA GIUSTINA, *Amicus curiae: dalle origini alle modifiche delle “Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale*, in *Osservatorio AIC*, 2/2020.

⁹⁵ T. GROPPA, *Interventi di terzi e amici curiae*, cit., 127.

⁹⁶ Su questi aspetti, cfr. C. NAPOLI, *Il contributo argomentativo-collaborativo dell’intervento del terzo e l’“evoluzione” del giudizio incidentale*, in E. BINDI, M. PERINI, A. PISANESCHI (a cura di), *I principi generali del processo comune e i loro adattamenti*, Torino, 2008, 409 ss.

La portata innovativa di tale disposizione, «ultima tappa del lungo percorso di radicamento della Corte costituzionale nel nostro sistema»⁹⁷, è stata posta in discussione per il limitato spazio nel quale va sviluppata l’opinione che rischia di renderla meno efficace di quanto la si possa ritenere⁹⁸.

In effetti, in un primo momento il bilancio è stato per lo più «sconfortante [...] sia per il numero relativamente basso di opinioni ammesse [...] sia per il numero esiguo di decisioni in cui trovano spazio le loro argomentazioni, sia per lo spazio ad esse riservato»⁹⁹, nonostante da un’aggiornata analisi della casistica sia emerso un interesse nei confronti degli *amici curiae* «di straordinario risalto, non solo sotto l’aspetto processuale ma anche sotto quello mediatico»¹⁰⁰, manifestandosi gli interventi se non «quantitativamente significativi [almeno] qualitativamente significativi»¹⁰¹.

Dopotutto, le opinioni vanno considerate ammissibili nella misura in cui offrono elementi utili alla conoscenza e alla valutazione del caso, anche in ragione della complessità.

Su tali profili procedimentali e volti all’indicazione della forma che dovrà assumere l’opinione non si rinvengono motivi ostativi all’utilizzo di modelli artificialmente intelligenti: gli algoritmi sarebbero in grado, molto meglio di una mano umana, di razionalizzare l’opinione nei limiti delle 25.000 battute e cogliere, probabilmente molto meglio di come possa farlo un interprete umano, il nesso di interrelazione tra l’ordinanza di rimessione e l’interesse su cui si fonda l’opinione scritta volta, in prima battuta, a superare un vaglio di ammissibilità del Presidente legato ad una valutazione prognostica sulla *resa* che tale opinione possa o non possa avere nella risoluzione di un giudizio di costituzionalità astruso. La scelta di condensare le *opiniones* in 6-8 pagine di contributo ha probabilmente ridotto le potenzialità di un istituto chiamato ad offrire un apporto tecnico-giuridico in giudizi caratterizzati da una significativa complessità.

Invero, per quanto attiene il nesso tra dimensione ed efficacia delle *opiniones*, sembrano al momento assai inadatti quegli algoritmi che estrapolano da un testo le informazioni più significative attraverso l’analisi grammaticale delle parole (*Summbot*) o sfruttano la frequenza con la quale compaiono determinate *key words* (*Text Compactor*), essendo limitati a fornire una riduzione quantitativa del documento senza legarla ad un parametro esterno come l’oggetto del giudizio di costituzionalità (allo stesso modo, i

⁹⁷ A. D’ATENA, *Sul radicamento della Corte costituzionale e sull’apertura agli “amici curiae”*, in *Consulta online*, 2 luglio 2020, 1.

⁹⁸ In tale prospettiva M. BIGNAMI, *Trent’anni dopo. Il processo costituzionale nella nebulosa*, cit., spec. 149 e P. RIDOLA, *La Corte costituzionale si apre alla società civile?*, cit., *passim*.

⁹⁹ A. AMATO, *Amici ... a metà. Primo bilancio dell’“ingresso” degli amici curiae nel giudizio di costituzionalità*, in *Consulta online*, 18 ottobre 2021, *passim*.

¹⁰⁰ A. VUOLO, *L’amicus curiae*, cit., 101, che segnala le ordinanze nn. 132/2020 (omicidio assistito), 97/2021 (ergastolo ostativo) e le sentenze nn. 234/2020 (rivalutazione dei trattamenti pensionistici), 260/2020 (esclusione del giudizio abbreviato in relazione ai reati puniti con l’ergastolo), 278/2020 (sospensione della prescrizione dei reati durante la pandemia da Covid-19), 32/2021 (nati non riconoscibili), 33/2021 (il *genitore d’intenzione*), 41/2021 (giudici onorari aggregati), 117/2021 (furto in abitazione), 150/2021 (diffamazione a mezzo stampa). Sono degne di notazione anche Corte costituzionale, sentenza n. 270/2022 (scatti stipendiali Polizia di Stato) e n. 3/2021 (conflitto Stato/Regione).

¹⁰¹ Ed infatti, V. MARCENÒ, *La solitudine della Corte costituzionale davanti a questioni tecniche*, in *Quaderni costituzionali*, 2/2019, 403, li intende come «strumento che offre alla Corte una prospettiva di sindacato non quantitativamente più estesa, bensì qualitativamente più estesa».

riassunti *smart* di *OpenAI - ChatGPT*). Né è provata la compatibilità tra gli algoritmi riassuntivi e il modello di *Text Generation*, nel senso che alla sintesi di una relazione più articolata possono sfuggire quei particolari a volte imperscrutabili che fanno la differenza proprio nel selezionare, tra le stringhe, quei *digest* legati da affinità contenutistiche a partire da sistemi *Bert (Bidirectional Encoder Representation from Transformers)* o *GPT (Generative Pre-training Transformers)*¹⁰².

Semmai, potranno essere utili quei modelli di *Legal Tech*¹⁰³, *Legal Automation* o di *Natural Language Processing* che vanno ad edulcorare, tra i 25.000 caratteri, quella «zona grigia ineliminabile di ambiguità che non consente di catturare appieno le sfumature del nostro pensiero, che invece contano tantissimo»¹⁰⁴, escludendo tutte quelle informazioni non necessarie per creare spazio ulteriore ad altri aspetti tecnico/giuridici purtroppo estromessi per lo stringente limite all'estensione dell'opinione riservato dalle *Norme integrative*.

Tra il panorama attuale, in esempio, *GPT-4* potrebbe essere utilizzato per generare pareri scritti da addestrare su un *corpus* di documenti di ricerca legale esistenti e quindi utilizzato per sviluppare *opiniones* in base alle esigenze specifiche degli *amici curiae*¹⁰⁵.

Nel merito sarà poi il Collegio a valutare quanto il *brief* sia stato convincente in uno spazio temporale e dimensionale invero alquanto risicato rispetto alla pretesa di esaustività innanzi a temi che la prassi ha dimostrato essere di un livello di complessità straordinariamente alto, tanto da richiedere un profluvio di conoscenze giuridiche e metagiuridiche non ingabbiate in poche pagine.

Se, da un lato, l'Intelligenza Artificiale, al pari di quanto sostenuto per l'intervento dei terzi, rappresenta un'opportunità per rendere più efficaci le opinioni degli *amici curiae* – anche a beneficio della Corte stessa per una capacità di valutazione del fatto prospetticamente maggiore – il rischio celato dietro le preoccupazioni espresse per un utilizzo pletorico di tale istituto risiedono nel rischio di «trasformare la discussione fra i giudici in una passerella narcisistica o in una corrida politica»¹⁰⁶ dovuta alla circostanza che alla porta della Corte sono autorizzate a bussare una vasta e poliforme platea di formazioni sociali¹⁰⁷, tra le quali non possono escludersi partiti politici e sindacati che,

¹⁰² Anzi, questo autore ha sottoposto a *Chat GPT* un testo di circa 10.000 battute, chiedendo di riassumerlo in non oltre 2000 caratteri, con un risultato sconcertante non tanto in termini di qualità del *resume*, piuttosto di rispetto dell'*input* fornito a tale Intelligenza Artificiale che non è riuscita a contenere il testo nei 2000 caratteri indicati, anzi sforando il doppio.

¹⁰³ Forniscono una spiegazione di taluni strumenti R. FOGLIERI e L. DEI CAS, *Legaltech, Neurolaw and regulation on artificial intelligence applications: a critical review*, in A. D'ALOIA (a cura di), *Intelligenza Artificiale e diritto*, cit., 319-344.

¹⁰⁴ G. D'ACQUISTO, *Autonomia decisionale della macchina e regolamentazione*, in G. CERRINA FERONI, C. FONTANA, E.C. RAFFIOTTA (a cura di), *AI Anthology*, cit., 311.

¹⁰⁵ Cfr., su questi aspetti, ma anche per altri modelli *intuitivi* di Intelligenza Artificiale applicabili in tale sistema, T. GROTTI, L. MIRAFIORI, M. SCAPIN (a cura di), *Italian Legal Tech Report 2023*, Milano, 2022. Immagina G. ZICCARDI, *Diritti digitali. Informatica giuridica per le nuove professioni*, Milano, 2022, 216, «i bot di assistenza ai clienti che forniscano consigli basilari, soddisfino richieste di documenti semplici e li verifichino o facciano una prima analisi della complessità del caso (e del rischio) per, poi, coinvolgere esperti».

¹⁰⁶ M. LUCIANI, *L'incognita delle nuove norme integrative*, cit., 408.

¹⁰⁷ Su questi aspetti, cfr. G.L. CONTI, *La Corte costituzionale si apre (non solo) alla società civile*, cit., spec. 92-93. G.P. DOLSO, *Recenti interventi sul processo costituzionale*, in *Diritto Pubblico*, 2/2020, 628 ss., S. LIETO, *Processo e partecipazione nel controllo di costituzionalità*, Napoli, 2020, spec. 80 ss., M.

rischiano di trascinare la Corte costituzionale in un «foro delle opinioni»¹⁰⁸ incapace di resistere ad interessi settoriali che sferzano nei corridoi di Palazzo della Consulta e nelle stanze dei Giudici¹⁰⁹, si accollano la responsabilità della rappresentanza di tutte quelle formazioni sociali detentrici di un interesse soggettivo, proprio, autonomo e volto al conseguimento di vantaggi dalla risoluzione della questione promossa, agevolati dall'utilizzo di algoritmi in grado non solo di superare il preventivo vaglio di ammissibilità ma finanche di incidere sul libero convincimento del Collegio costituzionale.

Su tali profili si tornerà nel corso della trattazione, ma preme sottolineare come non siano remoti i rischi che le *opiniones* fondate su un processo troppo meccanizzato, che pone la Corte ad assumere una posizione supina rispetto a quell'algoritmo incontrovertibile, possano comportare un mutamento genetico dell'*amicus curiae* in «*inimicus curiae*»¹¹⁰.

2.3 Gli esperti di chiara fama

Piuttosto che rafforzare i poteri istruttori ex art. 13, l. n. 87/1953, la Corte costituzionale ha previsto una *doppia modifica* delle *Norme integrative* prima introducendo (art. 14-*bis*), poi ulteriormente specificando dal solo punto di vista processuale (art. 17) la figura inedita di «esperti di chiara fama», constatata «l'esigenza di acquisire informazioni attinenti a specifiche discipline», chiamati ad assistere (ma non a sostituire)¹¹¹ la Corte nella risoluzione di «problemi complessi, non di rado legati anche alla scienza»¹¹².

È probabilmente la modifica più rimarchevole per connotarsi, tale figura, in una posizione di particolare prossimità al Collegio¹¹³, alla quale è assegnato un compito non tanto celato di fornire una prospettiva di allargamento delle basi cognitive della Corte, volte ad includere risorse interpretative «a più voci»¹¹⁴ e informazioni non

LUCIANI, *L'incognita delle nuove norme integrative*, cit., 411 e 312, O. RAZZOLINI, *Amicus Curiae e partecipazioni delle organizzazioni sindacali al processo costituzionale*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 1/2020, 514 ss., L. SALVATO, *L'amicus curiae nei giudizi dinanzi alla Corte costituzionale: il procuratore generale della Corte di cassazione*, in *Forum di Quaderni Costituzionali*, 2/2020, 728 ss.

¹⁰⁸ P. RIDOLA, *La Corte costituzionale si apre alla società civile?*, cit., VI.

¹⁰⁹ In una prospettiva parzialmente diversa, guardano invece con favore all'introduzione dell'istituto A. ANZON, *La partecipazione dei terzi al giudizio sulle leggi tra esigenze della difesa e logica del modello incidentale*, in V. ANGIOLINI (a cura di), *Il contraddittorio nei giudizi sulle leggi*, Torino, 1998, M.C. GRISOLIA, *Le modifiche alle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale*, in *Osservatorio sulle fonti*, 1/2020, V. ONIDA, *La Corte costituzionale aperta alla società civile*, in *Giustizia Insieme*, 4 aprile 2020.

¹¹⁰ L'espressione è di A. D'ATENA, *L'introduzione degli "amici curiae": tra esigenze di radicamento, apertura del giudizio e strategie di comunicazione istituzionale*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 1/2020, 495.

¹¹¹ La distinzione è chiara in A. SIMONCINI, *Il linguaggio dell'Intelligenza Artificiale e la tutela dei diritti*, in *Rivista AIC*, 2/2023, 14-16.

¹¹² M. D'AMICO, *Gli amici curiae*, cit., 2.

¹¹³ Parla di «personalizzazione della scelta», M. LUCIANI, *Le incognite delle nuove norme integrative*, cit., 417.

¹¹⁴ G.L. CONTI, *La Corte costituzionale si apre (non solo) alla società civile*, cit., 95.

necessariamente fondate su conoscenze strettamente giuridiche. Ciò consente di importare nuovi fatti dentro il processo, di natura tecnico-scientifica certo, ma aprendosi ad ulteriori punti di vista esterni.

Dopotutto, la diversità è un valore epistemico aggiunto e la collaborazione tra elementi tecnico-scientifici e processo consente di «conoscere e decidere»¹¹⁵, di includere inedite risorse non altrimenti prese in considerazione da una decisione giunta secondo modalità convenzionali, così da rendere la motivazione più solida nel suo fondamento epistemologico e più coerente con il giudizio logico-giuridico, basato da sempre su una «dialettica in senso ampio»¹¹⁶ ma limitata a cognizioni per lo più giuridiche per la scelta assunta dal Costituente in merito alla composizione della Corte (art. 135 Cost.)¹¹⁷.

Anche l'esperto di chiara fama ha impegnato la dottrina su diversi fronti, ponendo l'accento su un inusuale «disvelamento»¹¹⁸ di una fase processuale caratterizzata dall'assenza di qualsivoglia forma di trasparenza e sull'omissione di criteri di selezione preliminare di chi assume, sul piano scientifico, quella chiara fama che rappresenta, secondo una valutazione soggettiva, la chiave di accesso alla Camera di consiglio.

Per quanto qui di interesse – al di là dei profili di problematicità sui quali si tornerà nei successivi argomenti contrari su una possibile apertura dell'Intelligenza Artificiale a Corte, che fa il paio con l'ampia gamma di acquisizioni tecnico-scientifiche sigillate nella *toolbox* dell'esperto – la riflessione ruota attorno all'interrogativo se considerare la stessa Intelligenza Artificiale un esperto di chiara fama, ovvero se è riservata al solo esperto umano la possibilità di servirsi di algoritmi per contribuire alla formazione del convincimento del giudice costituzionale, così collocandosi l'art. 17 n.i. in quel contesto di norme di apertura a mezzo delle quali l'Intelligenza Artificiale transita a Corte.

Le *Norme integrative* vigenti tacciono anche su tale profilo.

Pur immaginandosi un esperto *in carne ed ossa*, molto simile al perito o al consulente del Tribunale¹¹⁹, la possibilità di un ausilio al Collegio reso da una macchina o da un algoritmo può non essere un'ipotesi remota, proprio per il modo in cui è stato redatto l'art. 17 n.i., nel quale possono estrapolarsi esclusivamente aspetti processuali, salvo l'unico e apodittico requisito formale della «chiara fama» richiesta per la qualifica soggettiva di tale figura.

L'art. 17. n.i., inserendosi pienamente nella tradizionale logica di apertura e nella volontà mai celata di non imbrigliare particolarmente il Collegio (e il Presidente) in un

¹¹⁵ R. CARIDÀ, *Notazioni minime su amici curiae ed esperti nel processo costituzionale*, 606.

¹¹⁶ A. PUGIOTTO, *Le nuove norme integrative della Corte costituzionale allo Stato nascente*, cit., 368.

¹¹⁷ Comunque la Corte ha spesso attinto, soprattutto a partire dall'inizio del nuovo secolo, a conoscenze esterne, tenendone conto, alle volte in maniera conclusiva, altre volte meno, nelle proprie decisioni. Su questi aspetti, cfr. G. RAGONE, *Eine empirische Wende? La Corte costituzionale e le sfide della complessità tecnico-scientifica*, Torino, 2020, e se si vuole, L. DI MAJO, *Gli esperti nei processi decisionali di legislatore e Corte costituzionale*, spec. cap. I.

¹¹⁸ V. ONIDA, *La Corte costituzionale aperta alla società civile*, intervista di R. CONTI, in *Giustizia Insieme*, 4 aprile 2020. Intravede più ombre che luci A. SCHILLACI, *La “porta stretta”: qualche riflessione sull'apertura della Corte costituzionale alla “società civile”*, in *Diritti Comparati*, 31 gennaio 2020. Contra A. IANNUZZI, *La camera di consiglio aperta agli esperti nel processo costituzionale: un'innovazione importante in attesa della prassi*, in *Osservatorio AIC*, 2/2020.

¹¹⁹ Si tratta di una mia impressione espressa in L. DI MAJO, *Gli esperti nei processi decisionali di legislatore e Corte costituzionale*, cit., spec. cap. III.

formalismo troppo rigido, non si porrebbe in teoria come elemento ostativo, nella misura in cui il meccanismo che regge il *software* e l’algoritmo prodotto siano considerati, dalla comunità scientifica, di un elevatissimo livello di affidabilità.

In sostanza, l’umana chiara fama può essere surrogata da un algoritmo intelligente in grado di «lavorare in uno spazio fisico, avere un ‘corpo’, un contenitore variamente antropomorfo, oppure muoversi in uno spazio virtuale, manifestarsi attraverso processi computazionali e algoritmici che – partendo da dati – producono altri dati, predizioni, conseguenze e interferenze»¹²⁰, attraverso sistemi di *machine learning* e reti neurali¹²¹?

Per rispondere a tale interrogativo bisogna chiarire due aspetti: chi può essere considerato esperto di chiara fama e qual è il ruolo dell’Intelligenza Artificiale *nel* processo.

Sul primo versante, non aiutano certo gli sparigliati e apodittici riferimenti estrapolabili dall’ordinamento interno, trattandosi sovente di contenitori vuoti o espressioni tautologiche. Né tantomeno viene in soccorso lo stesso art. 17 n.i, dal quale si evincono elementi sufficienti a collocarlo in una determinata fase processuale, poco anzi nulla sulla fisionomia di un soggetto che, in particolare nelle questioni tecnico-scientifiche, potrà assumere un ruolo rilevante nella decretazione dell’epifania o meno di una determinata regolazione¹²².

L’esperto è generalmente considerato un «dispensatore di dati di fatto»¹²³, «depositario di forme e livelli di conoscenza che non sono comuni al resto della popolazione»¹²⁴, mentre l’*expertise* è il «dominio di conoscenza»¹²⁵, una «caratteristica intrinseca del soggetto epistemico»¹²⁶ che include pratiche e valori¹²⁷. Ora, che gli algoritmi siano dispensatori di dati di fatto, giuridicamente o non giuridicamente rilevanti, è una circostanza difficile da escludere: essi incamerano *input* e li rielaborano generando *output* più o meno affidabili; che si caratterizzino per una conoscenza medio-alta dipende anche dall’agente umano che programma l’algoritmo e dalla capacità intuitiva che lo stesso possiede nella selezione di quelli che reputa i *digest* più rilevanti e le *stringhe* più

¹²⁰ A. D’ALOIA, *Ripensare il diritto al tempo dell’Intelligenza Artificiale*, in G. CERRINA FERONI, C. FONTANA, E.C. RAFFIOTTA (a cura di), *AI Anthology*, cit., 100.

¹²¹ Su questi aspetti e sui modelli di Intelligenza Artificiale basati su tali approcci, cfr. C. FONTANA, *Definizioni e lineamenti tecnici essenziali dell’intelligenza artificiale: cenni al quadro regolamentare e ai principali problemi giuridici*, in G. CERRINA FERONI, C. FONTANA, E.C. RAFFIOTTA (a cura di), *AI Anthology*, cit., 65-98.

¹²² Ho affrontato questi aspetti in L. DI MAJO, *Gli esperti nei processi decisionali di legislatore e Corte costituzionale*, cit.

¹²³ N. ORESKES, *Science in a Mission. How Military Funding Shaped What We Do and Don’t Know About the Ocean*, Chicago, 2020.

¹²⁴ A. BARACCA, *Dalla contestazione della “neutralità” della Scienza alla ridefinizione del ruolo dell’“esperto”*, in G. IENNA, F. D’ABRAMO, M. BADINO (a cura di), *Expertise ed epistemologia politica*, Milano, 2022, 137, il quale precisa «che in tutti i contesti sociali organizzati è esistita, ed esiste, la figura di qualcuno ritenuto depositario del sapere, o di un sapere non comune: prima della nascita della scienza moderna forse potrebbe essere inappropriato (per la nostra mentalità) il termine ‘esperto’, ma si trattava comunque di una figura, o una categoria sociale, che era ritenuta in grado di indirizzare il ‘corretto’ comportamento umano, o l’interpretazione di fenomeni naturali».

¹²⁵ M. BADINO, *Expertise e autorità epistemica: una prospettiva politico-epistemologica*, in G. IENNA, F. D’ABRAMO, M. BADINO (a cura di), *Expertise ed epistemologia politica*, cit.

¹²⁶ A.I. GOLDMAN, *Experts: Which Ones Should You Trust?*, in *Philosophy and Phenomenological Research*, 1/2001, 91.

¹²⁷ R. RAFFAETÀ, S. AGNELLI e C. MARTINI, *Post-genomica e post-verità: un dialogo interdisciplinare*, in G. IENNA, F. D’ABRAMO, M. BADINO (a cura di), *Expertise ed epistemologia politica*, cit., 221-248.

affidabili per ottenere una risposta coerente all’interrogativo posto.

Senonché, a dispetto di un’asimmetria cognitiva della macchina rispetto all’uomo che, piaccia o non piaccia, qualsiasi Intelligenza Artificiale possiede, è nella natura dell’algoritmo applicato al processo che va ricercata la risposta al secondo interrogativo per accettarne o escluderne la presenza nella Camera di consiglio.

Ebbene, l’Intelligenza Artificiale rappresenta il tentativo di utilizzare dei sistemi automatizzati per svolgere attività che vengono considerate tradizionalmente proprie degli esseri umani¹²⁸. Si tratta, a ben vedere, di uno strumento che serve per decidere, ma che non può e non deve decidere¹²⁹. Eppure, come viene rilevato da autorevole dottrina, «questa nuova dimensione della tecnica – utilizzata per decidere e non soltanto per eseguire le decisioni – rappresenta, per la scala che sta assumendo, una novità senza precedenti perché ha un impatto affatto peculiare sul comportamento umano e, di conseguenza, sulle scienze che se ne occupano, in particolare, l’etica ed il diritto. Siamo, infatti, dinanzi ad una delega (totale o parziale) di funzioni cognitive ritenute sinora proprie ed esclusive degli esseri umani, a sistemi tecnologici»¹³⁰.

Tuttavia, non può non darsi conto di alcune disfunzionalità di chi dovrebbe essere coperto da quel dogma dell’infalibilità ad oggi pressoché inarrivabile. Si è visto nelle prime applicazioni oltreoceano – ove peraltro la presunta, e a tratti indiscussa, infalibilità dell’algoritmo è stata messa in forte discussione – come la giustizia predittiva sia uno strumento e non un fine, tant’è che anche l’art. 17 n.i. consente alla Corte di interpellare l’esperto solo «ove necessario», in funzione residuale e non come figura suppletiva o surrogatoria all’attività del Giudice. Potrà servirsi «di documenti o di una relazione scritta» (art. 17, co. 3, n.i.) fondati su un’esternalizzazione delle conoscenze algoritmiche, certo, il che si pone come ulteriore via di accesso per l’ingresso dell’Intelligenza Artificiale in Camera di Consiglio, comunque riservata ad uno scrutinio preliminare del Collegio e alla volontà di ricorrervi.

Se questa è l’impostazione dentro la quale può muoversi l’Intelligenza Artificiale, benché in una forma più restrittiva di quanto si possa immaginare da una prima lettura dell’art. 17 n.i., non v’è ragione di non ritenere possibile l’utilizzo di un algoritmo non *quale* esperto, piuttosto *attraverso* l’esperto interpellato dal Collegio, comunque con conseguenze non irrilevanti sulla formazione del libero convincimento del Giudice relatore.

¹²⁸ L. CARLUCCI AIELLO, M. DAPOR, *Intelligenza artificiale: i primi 50 anni*, in *Mondo digitale*, 2/2004.

¹²⁹ Per F. DONATI, *Intelligenza artificiale e giustizia*, in A. D’ALOIA (a cura di), *Intelligenza artificiale e diritto*, cit., spec. 257-261.

¹³⁰ A. SIMONCINI, *Il linguaggio dell’Intelligenza Artificiale e la tutela dei diritti*, cit., 8. Prosegue l’A., 10: «Orbene, sostituire (totalmente o parzialmente) una macchina al soggetto che effettua una valutazione o intraprende un’azione ovvero esprime un giudizio, finisce per interferire con uno degli elementi fondativi del fenomeno giuridico in quanto tale, ovvero sia la distinzione «mezzo-fine» ovvero «agente-strumento», nella definizione causale dei comportamenti e delle relazioni», evidenziando il cambiamento di paradigma, non essendo più la tecnica facente parte della categoria “mezzo”, tanto che “alla macchina non si chiede più di eseguire ciò che il soggetto ha deciso, ma le si chiede di decidere: è la distinzione tra ‘automazione’ ed ‘autonomia’» (12).

3. Argomenti contrari nel ricorso all’Intelligenza Artificiale nel giudizio in via incidentale: verso il declino dell’art. 28, l. n. 87/1953?

I modelli di Intelligenza Artificiale applicati al processo si caratterizzano, in via generale, per una funzione di previsione, nel senso che anticipano, più o meno fedelmente, l’esito di una interrelazione tra i dati inseriti da un agente umano e gli obiettivi predeterminati.

Gli effetti dell’applicazione di algoritmi per la risoluzione di controversie giudiziali possono dirsi ormai definitivamente acquisiti in America e in via di sperimentazione in Italia, limitatamente ai giudizi di merito.

La peculiarità del processo costituzionale in via incidentale, tuttavia, consente di proporre riflessioni ulteriori non tanto rispetto ad una serie di profili critici della giustizia predittiva, piuttosto relativi a quanto sia più o meno ampio lo spettro di manovra della Corte nell’imporre uno stop in entrata preventivo ad uno scrutinio sull’ammissibilità di atti e documenti supportati da algoritmi idonei, con un elevato grado di probabilità, a legare fin troppo le mani al Collegio e al Presidente.

E tanto, non solo nella dimensione strettamente interpretativa delle questioni, ma finanche nell’ambito di esercizio dei poteri istruttori (art. 13, l. n. 87/1953) e in quella fase procedimentale riservata alla costituzione di un contraddittorio progressivamente allargato ad ulteriori figure che chiederanno più spazio per essere riuscite a dimostrare l’«interesse qualificato» (art. 4, co. 3, n.i.) o la coerenza con la questione di costituzionalità (art. 6, co. 1, n.i.), sfruttando quei modelli di Intelligenza Artificiale che, attraverso un incrocio combinato di precedenti e parole chiave, riescono a scardinare un eventuale residuo tentativo della Corte di rendere quantitativamente meno ammissibili tali istanze di quanto non possano esserlo in un prossimo futuro.

Tuttavia, nel merito della successiva fase decisionale non v’è dubbio che innanzi a terzi o *amici curiae artificialmente intelligenti*, la Corte non abbia armi spuntate, tutt’altro: sfruttando gli «esperti di chiara fama» può essere in grado di smentire o meno le allegazioni probatorie dei primi formatesi comunque al di fuori del contraddittorio processuale. Ad ogni modo, non si tratta di un contraddittorio governato dal Presidente su induzione del Giudice relatore, ma dettato dalle fonti attratte nel processo tramite l’Intelligenza Artificiale. Insomma, un giudizio *sull’algoritmo* piuttosto che *attraverso l’algoritmo*.

È una sfida senz’altro affascinante, non esente tuttavia di alcune aporie e incongruenze con il sistema processuale incidentale per come è strutturato oggi, in particolare per gli effetti inoppugnabili ed *erga omnes* di una decisione che sin dalle origini ha tenuto conto di elementi ulteriori – come il contesto sociale ed economico – che hanno condotto finanche alla manipolazione temporale e soggettiva degli effetti delle statuizioni.

Insomma, lo spazio di manovra che la Corte ha sempre dimostrato di saper gestire il più delle volte sapientemente rischia di ridursi al minimo per la meccanizzazione procedurale che è conseguenza della rilevanza dell’algoritmo, accentuando il dualismo

tra l'uomo e la macchina¹³¹.

Eppure, non va dimenticato che l'Intelligenza Artificiale non è persona fisica o giuridica e non è né soggetto del processo, né oggetto del processo: può essere utile a catalogare i precedenti, ad assegnare le cause, assimilarle e creare un meccanismo di assegnazione automatica che tenga conto delle analogie di materia in luogo della cecità di un numero di ruolo generale.

Importante nella ricerca è la qualità dell'algoritmo: ciò che fa la differenza non è tanto la ricchezza del contenuto, quanto la selettività della ricerca, la capacità di trovare, molto meglio di un motore di ricerca che naviga in un oceano di sentenze, quelle più significative per la questione da risolvere o per entrare – come parte o non parte – a Corte, di individuare un patrimonio conoscitivo capillare quantitativamente molto elevato e soprattutto, in prospettiva, anche più ordinato e ricercato secondo criteri razionali ed efficienti. In questo, l'evoluzione degli algoritmi lo consente e non si pone in una direzione contraria al rafforzamento dell'istruttoria legata all'implementazione di quelle *Norme integrative* chiamate a rafforzare il contenuto della l. n. 87/1953.

Sono punti di forza dell'Intelligenza Artificiale applicata anche al processo costituzionale di cui l'impostazione tradizionalmente blanda, a tratti scarna, delle *sue* norme, consente di adeguare la Corte ai segni dei tempi.

Ma non sono gli ambiti organizzativi, come detto, a destare preoccupazione per il futuro assetto del giudizio in via incidentale, trattandosi invero di aspetti meramente organizzativi in grado di rendere anche più performante il modello organizzativo della Corte.

Come si naviga tra centinaia di sentenze? Come si rintracciano i precedenti conformi e difformi¹³²? Quali sono i criteri di organizzazione di questi precedenti? Quali sono i problemi di anonimato collegati all'invio digitale o all'inserimento digitale dell'*e-Cost*? Sono incognite che, almeno per gli utenti esterni, non hanno trovato ancora una soluzione.

Da un altro punto di vista, tuttavia, l'impostazione futuristica di una Corte costituzionale *artificialmente intelligente*, se così si può dire, consegna alla stessa un profilo di responsabilità significativamente alto nella scelta discrezionale di quali terzi e *amici curiae* ammettere e quali no, quale esperto considerare effettivamente di chiara fama, trattandosi di scelte non neutre e legate alla valutazione soggettiva di ogni singolo Giudice relatore, eventualmente certificata dal Collegio. Con non poche conseguenze critiche slegate da ogni profilo prognostico sull'utilizzo degli algoritmi in un futuro prossimo.

A ciò consegue, per quanto concerne il tema del presente contributo, una valutazione di effettività diversa del grado di incidenza dell'Intelligenza Artificiale nelle decisioni della Corte, sulla quale lo scrivente nutre dubbi e perplessità legati a presagi

¹³¹ E ciò sul piano complessivo dei processi decisionali pubblici, come rileva A. PAPA, *Intelligenza artificiale e decisioni pubbliche: umano vs macchina o macchina vs umano?*, in A. PATRONI GRIFFI (a cura di), *Bioetica, Diritti e Intelligenza Artificiale*, Milano-Udine, 2023.

¹³² Anzi, proprio su tale aspetto, G.P. DOLSO, *I poteri istruttori della Corte costituzionale*, cit., 9, segnala che l'ordinanza di rimessione del giudice *a quo* «è confezionata senza tenere in debito conto di orientamenti oramai consolidati della giurisprudenza costituzionale».

che, se avverati, segneranno il definitivo mutamento di paradigma non solo del giudizio di legittimità costituzionale e del modello tendenzialmente aperto e trasparente che la Corte si è *imposta* con le recenti modifiche delle *Norme integrative*, ma segneranno il passo anche di un’ulteriore prospettiva del tutto nuova dei rapporti con il legislatore nell’ambito dello scrutinio – in astratto precluso dall’art. 28, l. n. 87/1953 – su ogni «valutazione di natura politica e ogni sindacato sull’uso del potere discrezionale del Parlamento».

Sono considerazioni di carattere tecnico sulle quali i giuristi non sono ad oggi in grado di fornire una risposta; ma non lo sono neppure i tecnici perché, nonostante l’avanzamento della capacità computazionale sia enorme, la soluzione di determinati problemi non lineari non è poi così evoluta ogni qual volta emergono componenti di natura sociale, medica, economica.

Dopotutto, proprio in occasione della sentenza n. 70/2015, l’allora Presidente della Corte costituzionale, Alessandro Criscuolo, in una intervista rilasciata a *La Repubblica*, il 23 maggio 2015, esprimeva alcune perplessità: «L’ipotesi di acquisire dei dati porta con sé altri problemi. Chi ha formato questi dati? Quale provenienza hanno? Se non vengono acquisiti, la Corte è costretta a fermarsi e non può giudicare?». Se venissero acquisiti, aggiungerei, quale potrebbe essere la posizione della Corte dinanzi «al dato scientifico posto a disposizione»¹³³ da modelli di Intelligenza Artificiale che dimostrano, al di là di ogni ragionevole dubbio, un esercizio irragionevole e sproporzionato della discrezionalità da parte del legislatore?

Insomma, l’Intelligenza Artificiale a Corte ha i suoi canali di accesso, e questo è un dato di fatto. Resta da verificare se l’incapsulamento nel processo costituzionale sia una prospettiva favorevole, non potendosi affermare, con sufficiente grado di certezza, la possibilità di preservare quell’area di intangibilità discrezionale riconosciuta al legislatore e posta con chiarezza dall’art. 28, l. n. 87/1953, laddove si tratterà di legare istruttoria e sentenza.

Ciò significa interpretare gli algoritmi per penetrare nella discrezionalità del legislatore, rompendo la cortina dell’intangibilità politica delle scelte oltre la quale alla Corte è precluso lo scrutinio (art. 28, l. n. 87/1953), benché quest’ultima abbia dimostrato, nel recente passato, di potersi spingere oltre, talvolta per la manifesta irragionevolezza della scelta politica¹³⁴, talaltra per ammettere una valutazione di natura concretamente politica sull’esercizio delle funzioni legislative del Governo (art. 76 e 77 Cost.)¹³⁵, o per mantenere la coerenza con quei principi costituzionali sui quali si fonda il *patto* tra il popolo e lo Stato, finanche per estendere, se necessario, l’illegittimità costituzionale a quelle «altre disposizioni legislative, la cui illegittimità deriva come conseguenza dalla decisione adottata» (art. 29, l. n. 87/1953).

Si tratta di questioni che pretendono, piaccia o non piaccia, uno scrutinio fondato su una valutazione strettamente soggettiva e incoerente con una procedura meccanizzata che non lascia particolare spazio alla riflessione umana, anzi al sapiente uso delle norme

¹³³ Corte costituzionale, sentenza n. 15/2023.

¹³⁴ Corte costituzionale, sentenze n. 185/1998, n. 162/2014, n. 96/2015.

¹³⁵ Su tutte, Corte costituzionale, sentenze n. 171/2007, n. 128/2008, n. 22/2012, n. 32/2014.

processuali da parte della Corte costituzionale, laddove si è trattato di responsabilizzare il legislatore alla regolazione di nuovi diritti ovvero alla modifica di norme incoerenti con i principi dettati dalla Costituzione¹³⁶ attraverso raffinate *ordinanze monitorie*¹³⁷ o sentenze interpretative sensibili ai mutamenti storici, sociali ed etici¹³⁸, tratte dalla volontà della Corte, espressamente dichiarata, di rimanere imparziale e distante da quegli anfratti di ambiguità in cui la politica si rifugia quando deve compiere scelte impopolari.

Sono questioni particolarmente legate a fattispecie che hanno preteso (o che pretendono) una regolazione ad alto contenuto tecnico-scientifico, nella quale si intrecciano aspetti di natura conflittuale e riflessi dapprima nel dibattito politico, che non possono non permearsi nel segreto della Camera di consiglio. In taluni momenti, è la saggezza dei Giudici e del Presidente a governare gli aspetti politici più delicati e probabilmente pure intimamente percepiti o manifestatisi *dentro* la Corte¹³⁹, ma estromessi nella motivazione della sentenza che tiene conto – e come non potrebbe – dei profili strettamente giuridici ma non solo.

In uno scenario del genere, l'introduzione di modelli di Intelligenza Artificiale di ausilio alla Corte, certo, ma anche di supporto alle argomentazioni delle parti, può rendere tuttavia il processo meno libero di quanto debba esserlo, manifestandosi la potenza dell'algoritmo in quella norma cardine, l'art. 28, l. n. 87/1953, che ha reso la Corte molto più solida di quanto avrebbe potuto essere, tenendosi distante e imperturbabile dinanzi «ai venti e ai venticelli che ogni giorno rischiano di trascinarla da una parte o dall'altra»¹⁴⁰.

Vediamo perché, procedendo per gradi, a partire da quelle che, legate tra loro, possono individuarsi – e quindi sfociare – come concause del declino dell'art. 28, l. n. 87/1953, in caso di induzione di modelli di Intelligenza Artificiale nel processo costituzionale.

3.1. Primo argomento. L'incoerenza dell'Intelligenza Artificiale con le finalità di apertura, trasparenza e ampliamento del contraddittorio poste dalle Norme integrative

Come è noto, gli obiettivi di fondo delle modifiche alle *Norme integrative* concretizzano un «allargamento della dinamica processuale»¹⁴¹ *oltre* chi può essere o non essere considerato *soggetto attivo* in un processo costituzionale «a parti eventuali»¹⁴² o

¹³⁶ Corte costituzionale, sentenze n. 301/2012, n. 279/2013, n. 122/2017 (sui diritti dei detenuti), n. 1/2014, n. 35/2017 (sull'esercizio del diritto di voto), n. 438/2008 (sul consenso informato).

¹³⁷ Corte costituzionale, ordinanza n. 207/2018, poi seguita dalla sentenza n. 242/2019.

¹³⁸ V. CRISAFULLI, *Le sentenze «interpretative» della Corte costituzionale*, in *Studi in memoria di Tullio Ascarelli*, Milano, 1969.

¹³⁹ Spunti interessanti sono forniti da S. CASSESE, *Dentro la Corte. Diario di un Giudice costituzionale*, Bologna, 2015.

¹⁴⁰ P. RIDOLA, *La Corte si apre all'ascolto della società civile?*, cit., VIII.

¹⁴¹ L. CALIFANO, *Il contraddittorio nel processo costituzionale incidentale*, cit., 13.

¹⁴² G. ZAGREBELSKY e V. MARCENÒ, *Giustizia costituzionale*, Bologna, 2012.

«senza parti necessarie»¹⁴³, dando voce ad una sedimentazione giurisprudenziale che ha riconosciuto, tanto nel giudizio in via incidentale, quanto nel giudizio in via principale, il valore del contraddittorio¹⁴⁴, invero già chiaro alla stessa Corte costituzionale da decenni e considerato quale principio «più idoneo [...] per ottenere la collaborazione dei soggetti e degli organi meglio informati e più sensibili rispetto alle questioni da risolvere e alle conseguenze della decisione»¹⁴⁵, «metodo utile e garanzia imprescindibile del giudizio sulla legge»¹⁴⁶, a testimonianza del riconoscimento di quanto fosse già da tempo percepita «la necessità di una dialettica politica più ampia che consente di recuperare quel confronto tra interessi diversi e diverse interpretazioni della Costituzione»¹⁴⁷, benché tale aspetto sia rimasto poi una mera aspirazione almeno fino al 2004.

Ad una logica parzialmente diversa, ma che in ogni caso allarga il perimetro visuale della Corte, hanno risposto le *Norme integrative*, alle quali è stato assegnato nelle parole della Presidente Marta Cartabia il compimento di una «grande apertura [...] alla società civile e alla dimensione internazionale», tanto che «apertura è stata la parola d'ordine a palazzo della Consulta»¹⁴⁸, vuoi in funzione di una maggiore *relazione*, consentendo ad un organismo così importante di penetrare nella società civile, farsi conoscere, comprenderne i meccanismi anche sfruttando canali *web* e *social*¹⁴⁹; vuoi in funzione *divulgativa*, attraverso la pubblicazione di copiosa documentazione predisposta dalla Segreteria generale, dal Responsabile della Comunicazione e dal Servizio Studi, pubblicata sul sito ufficiale unitamente alla tradizionale relazione sulle attività giurisdizionali; vuoi per spirito *pedagogico*¹⁵⁰, attraverso attività istituzionali «capaci di raggiungere non solo gli operatori del diritto e gli specialisti, ma anche il pubblico generale»¹⁵¹.

¹⁴³ R. ROMBOLI, *Il giudizio incidentale come processo senza parti*, Milano, 1985.

¹⁴⁴ Per una ricostruzione, L. CALIFANO, *Il contraddittorio nel processo costituzionale incidentale*, cit., e M. D'AMICO, *Gli amici curiae*, cit.

¹⁴⁵ Corte costituzionale, sentenza n. 13/1960.

¹⁴⁶ V. ANGIOLINI (a cura di), *Il contraddittorio nei giudizi sulle leggi*, cit.

¹⁴⁷ A. SAITTA, *Gli effetti “motivanti” del contraddittorio nel processo nel processo costituzionale*, in V. ANGIOLINI (a cura di), *Il contraddittorio nel giudizio sulle leggi*, cit., 570.

¹⁴⁸ Corte costituzionale, *L'attività della Corte costituzionale nel 2019*, Roma, Palazzo della Consulta, 28 aprile 2020.

¹⁴⁹ La Corte costituzionale, oltre a rinnovare il sito istituzionali, ha attivato numerose iniziative come i *viaggi* nella società civile, inaugurato prassi inedite, come la diffusione costante di comunicati stampa precedente alle decisioni più significative e sentite, attivato profili *social* su *Instagram* dove vengono pubblicate interviste e *Podcast* contenenti interviste anche ad esponenti illustri della cultura italiana.

¹⁵⁰ C'è stato chi ha espresso apprezzamento nella funzione educativa della Corte nella società, come U. DE SIERVO, *Riflessioni su un'esperienza di un lavoro alla Corte costituzionale*, in *Giornale di Storia costituzionale*, 1/2006.

¹⁵¹ Come viene segnalato nella citata relazione annuale, la Corte «ha moltiplicato i comunicati stampa. Ha rinnovato il sito internet. Si è resa presente sui social. Ha ulteriormente sviluppato la comunicazione in lingua inglese, con una più assidua traduzione delle sentenze, dei comunicati stampa e dei principali documenti della giustizia costituzionale. Ha partecipato a numerosi incontri con altre Corti costituzionali e con le Corti europee. Ha organizzato seminari di studio. Ha ricevuto visite e delegazioni di altre Corti. Di più: la Corte non ha solo «aperto il palazzo», ma è uscita. È uscita per raggiungere i giovani nelle scuole d'Italia – come peraltro già accadeva da qualche anno, anche se in maniera meno strutturata; è uscita per incontrare la realtà delle carceri con visite di storica importanza, che sono tutte documentate analiticamente sul sito online della Corte e, con una selezione d'autore, anche dal docufilm *Viaggio in Italia*. La Corte costituzionale nelle carceri prodotto da Rai cinema e Clipper Media per la regia di Fabio Cavalli. E ancora,

Nella prospettiva di un atteggiamento della Corte meno «informale, implicito, indiretto»¹⁵² si collocano per l'appunto le modifiche alle *Norme integrative*, lette per lo più in funzione di maggiore relazionalità, legittimazione¹⁵³, trasparenza.

Si tratta di molteplici sollecitazioni provenienti dallo spazio pubblico¹⁵⁴, rimasti «inappagati per secoli»¹⁵⁵, nonostante durante i periodi di maggiori tensioni sociali le rivendicazioni della società civile abbiano fatto registrare forti pressioni sulla Corte costituzionale, chiamata ad esprimersi sull'ammissibilità di referendum supportati ovvero osteggiati dalle forze politiche maggioritarie e non di rado oggetto di «campagne mediatiche volte a delegittimarne il consenso, mettendone in discussione l'imparzialità»¹⁵⁶.

Secondo alcuni, tra l'altro, la Corte costituzionale avrebbe *sofferto* l'assenza di un dialogo diretto con la società civile e il bisogno, sempre più percepibile, di «recuperare – dopo i tradimenti del regime fascista [...] – l'osmosi vitale tra società e Stato»¹⁵⁷ alla luce della crisi della rappresentanza, della sfiducia dilagante nell'opinione pubblica per le Istituzioni nazionali e sovranazionali¹⁵⁸ che suggerirebbero di «sottoporre al controllo anche l'operato del Parlamento-legislatore e ciò non solo in funzione di tutela contro eventuali abusi della maggioranza, ma anche come forma di garanzia rispetto alle insufficienze che si possono registrare (e di fatto si registrano) nel funzionamento dei meccanismi di rappresentanza degli interessi sociali»¹⁵⁹.

Simultanea la riflessione di autorevole dottrina che si pone su una posizione contraria rispetto all'enfasi con cui il Giudice delle leggi prima e alcuni commentatori poi hanno accolto le modifiche al processo costituzionale lette in funzione degli obiettivi che si vogliono perseguire.

In effetti, secondo Massimo Luciani, «l'introduzione dell'istituto dell'*amicus curiae* non è coerente» con l'obiettivo di *farsi conoscere all'esterno*, così come *aprirsi per conoscere* «non riguarda il versante della conoscenza, bensì quello del convincimento

è uscita per farsi conoscere da tutti e per portare ovunque i valori della Costituzione, attraverso la proiezione del docufilm in ogni angolo del paese e persino all'estero».

¹⁵² È l'atteggiamento storico descritto da T. GROPPI, *Verso un giudizio costituzionale aperto? Riflettendo su interventi di terzi e amici curiae di fronte alle sfide per la giustizia costituzionale del XXI secolo*, in *Quaderni costituzionali*, 2/2019, 371 ss.

¹⁵³ Così M. ROMAGNOLI, *Il modello di partecipazione “a triplo binario”*, cit., 1077 ss. Secondo V. ANGIOLINI, *Il contraddittorio nei giudizi sulle leggi*, cit., 89, «in tema di legittimazione della Corte, la legittimazione non risiede solo nell'organizzazione costituzionale e nei modi di composizione dell'organo, piuttosto nei modi in cui esercita la sua funzione».

¹⁵⁴ A. SCHILLACI, *La “porta stretta”: qualche riflessione sull'apertura della Corte alla “società civile”*, cit., 5.

¹⁵⁵ Corte costituzionale, *Il primo decennio*. Discorso pronunciato dal Presidente Aldo Sandulli il 3 dicembre 1968, XII anniversario della prima udienza della Corte costituzionale, ora in A.M. SANDULLI, *Scritti giuridici*, vol. I, *Diritto costituzionale*, Napoli, 1990, 563 ss.

¹⁵⁶ Così A. D'ATENA, *Sul radicamento della Corte costituzionale e sull'apertura agli “amici curiae”*, cit., 4, il quale richiama le considerazioni di V. CRISAFULLI, *Giustizia costituzionale e potere legislativo*, in AA.VV., *Studi in onore di Costantino Mortati*, Milano, 1977, pubblicato anche in *Diritto e Società*, 1974 e *Stato. Popolo. Governo. Illusioni e delusioni costituzionali*, Milano, 1985, 227 ss.

¹⁵⁷ P. GROSSI, *Scienza giuridica italiana. Un profilo storico 1860-1950*, Milano, 2000.

¹⁵⁸ Su questo tema si rinvia a A. D'ATENA, *Democrazia illiberale e democrazia diretta nell'era digitale*, in *Rivista AIC*, 2/2019, 584 ss.

¹⁵⁹ E. CHELI, *Il giudice delle leggi. La Corte costituzionale nella dinamica dei poteri*, Milano, 1999, 126.

che è cosa diversa». La *trasparenza*, poi, nella dimensione del processo costituzionale sarebbe «uno strumento luccicante, sì, ma di scarso valore», mentre la *legittimazione* «non può mai essere proclamat[a] da un’ autorità giurisdizionale, ma solo un ingenuo potrebbe credere che la questione della legittimazione non sia ben presente a qualunque giudice, specie a quelli supremi e più ancora a quelli costituzionali come il nostro, soprattutto ove si ritenga ch’esso operi come organo delle aspettative di giustizia della società»¹⁶⁰.

In effetti, salvo le relazioni annuali, la progressiva diffusione di comunicati stampa, l’udienza pubblica e la pubblicazione delle motivazioni delle sentenze, la Corte costituzionale non costituisce un esempio virtuoso nella «dimensione costituzionale della trasparenza»¹⁶¹. Non è responsabilità della Corte l’essere arroccata dentro la Camera di Consiglio: anche nei processi civili e penali la Camera di consiglio non è aperta al pubblico e ciò rappresenta una delle guarentigie dell’autonomia e dell’indipendenza dei Giudici.

Non sorprende, pertanto, che la fase in cui si forma il convincimento dei Giudici sia ammantata non tanto da un alone di oscurità, piuttosto da una garanzia imprescindibile volta a renderli liberi da pressioni esterne, benché sottoposti alla legge che regola il processo e che gli conferisce il potere di scrutinare la legittimità di norme sottoposte all’insindacabile giudizio.

Seppure l’algoritmo sarà chiamato a misurarsi con la statura autorevole di un Collegio e di un Presidente al quale non è richiesta alcuna motivazione in merito all’ammissibilità dei contributi di terzi e *amici curiae* fondati su atti elaborati da algoritmi, «l’assenza di una motivazione sulle ragioni di esclusione di alcuni *amici* [ma anche di terzi] rende del tutto imprevedibile la decisione del Presidente della Corte, impedendo che si formi una ‘giurisprudenza’ sul punto, con la conseguenza che solo in via presuntiva si può tentare di ricostruirne la valutazione»¹⁶², in assenza di qualsivoglia regime di trasparenza che è fino ad oggi anche l’essenza stessa di gran parte degli algoritmi.

Se, da un lato sembra non vi sia profilo migliore, quello del più esperto tra gli esperti, a decretare – alcune volte singolarmente, altre no – l’ingresso dell’Intelligenza Artificiale nel giudizio di costituzionalità, nelle forme e nei modi sopra individuati e per la delicatezza degli argomenti affrontati, dall’altro lato, una tale responsabilità – probabilmente neanche gradita – potrebbe collocare una figura istituzionalmente terza e garante in un turbinio di scelte che, se ben sappiamo essere non strettamente attribuibili ad egli per il metodo collegiale caratterizzante tale processo decisionale, potrebbe provenire dalla società civile o dalla politica.

Un tale modello verticale di attività istruttoria mette a dura prova la responsabilità del Presidente nelle scelte a lui riservate e nel governo di un Collegio orientato a favore

¹⁶⁰ M. LUCIANI, *L’incognita delle nuove norme integrative*, cit., *passim*, spec. 405-408.

¹⁶¹ L. CALIFANO, C. COLAPIETRO (a cura di), *Le nuove frontiere della trasparenza nella dimensione costituzionale*, Napoli, 2014.

¹⁶² A. AMATO, *Amici... a metà*, cit., 408. Evidenzia A. VUOLO, *L’amicus curiae*, cit., 87, almeno per gli *amici curiae*, che «tutti i provvedimenti presidenziali sono motivati con l’apodittica affermazione circa la sussistenza dei requisiti previsti dall’art. 4-ter per l’ammissione degli istanti, ripetendo la seguente formula: ‘l’opinione scritta è conforme ai criteri previsti dal citato art. 4-ter, commi 1, 2 e 3’».

oppure no di una Corte costituzionale artificialmente (più) intelligente.

Non è stato agevole e non sarà agevole su questi frangenti delineare il ruolo del Presidente¹⁶³ in tale ambito, anche alla luce della recente prassi giurisprudenziale che testimonia, purtroppo contrariamente agli auspici di condivisibile dottrina¹⁶⁴, scarni rinvii al peso assunto da atti di intervento ed *opiniones*.

Né pubblicità e né trasparenza, dunque, il che pone tuttavia un problema serio qualora la discussione nella Camera di Consiglio sia incentrata sui risultati portati dall’algoritmo penetrato nei modi e nelle forme come sopra ipotizzate.

L’algoritmo, come univocamente riconosciuto, non fa della trasparenza il proprio elemento sintomatico, diversamente da quanto oggi viene auspicato in sede europea (artt. 13 e 52 *AI ACT*). Il principio di conoscibilità¹⁶⁵, per cui tutti i sistemi di Intelligenza Artificiale non potrebbero che essere resi trasparenti in relazione al tipo di programma utilizzato, al metodo di inserimento e di rielaborazione dei dati immessi nel processo decisionale artificiale¹⁶⁶, è al momento fuori da ogni profilo di trasparenza, essendo il *know-how* (almeno in Italia) tutelato dagli artt. 98 e 99, d.lgs. n. 30/2005 (*Codice della proprietà industriale*), così come modificati dal d.l. n. 63/2018 attuativo della direttiva n. 2016/943/UE, che garantiscono un livello alto di segretezza ad informazioni aziendali ed esperienze tecnico-industriali né generalmente note e né facilmente accessibili neanche agli esperti e agli operatori del settore.

L’assenza di trasparenza – elemento sintomatico di gran parte di algoritmi – in un modello di acquisizione della prova verticale e oscuro sconsiglia ancor di più la penetrazione di modelli se non condizionati ad un onere motivazionale nel decreto presidenziale oppure nella motivazione della sentenza.

Ciò comporta un problema ad oggi insuperabile per il processo costituzionale, perché ciò che viene celato riguarda il funzionamento del modello di Intelligenza Artificiale assunto, le caratteristiche del proprio *software*, il modo in cui vengono elaborati *input* o *digest* e individuate le stringhe algoritmiche, il che rende praticamente impossibile comprendere le ragioni di fondo di una evidenza algoritmica, salvo la capacità di dimostrare (e forse a tanto potrebbe servire l’esperto di chiara fama) la vetustà, l’incoerenza, la contraddittorietà, i *bias* di un algoritmo. Ma questo porta ad uno sbilanciamento fuori logica del processo costituzionale in via incidentale, aprendo una fase preliminare né scritta, né codificata e né prevedibile: una sorta di *pregiudiziale algoritmica*, con l’ulteriore conseguenza di andare incontro a sviluppi futuri nefasti per un contraddittorio, a questo punto ostaggio dell’Intelligenza Artificiale per il ruolo che assumerà quella parte in grado di insinuare nel processo l’algoritmo di *ultima generazione*, vuoi per la superiore capacità economica di procurarsi il *software* più aggiornato, vuoi per la scaltrezza di essersi affidato all’Intelligenza Artificiale *giusta*, più

¹⁶³ In ascesa a partire dalla riforma delle Norme integrative del 2008, secondo E. LAMARQUE, *Le nuove Norme integrative per i giudici davanti alla Corte costituzionale*, in *Diritto e società*, 2009.

¹⁶⁴ E. OLIVITO, *Invito a Corte, con cautela. Il processo costituzionale si apre alla società civile?*, in *Rivista italiana per le scienze giuridiche*, 2/2019, spec. 495-496.

¹⁶⁵ V. CANALINI, *L’algoritmo come “atto amministrativo informatico” e il sindacato del giudice*, 2019, in *Giornale di diritto amministrativo*, 6/2019, F. D’ALESSANDRI, *Procedimento amministrativo: l’importanza del ricorso agli algoritmi*, in *Quotidiano giuridico*, 2020.

¹⁶⁶ Il che è stato espresso dal Consiglio di Stato, Sezione Terza, 25 novembre 2021, n. 7891.

coerente con l’oggetto del giudizio.

Il futuro, per quelle aspirazioni di grande apertura e di allargamento del confronto, resta dunque un’incognita in una prospettiva processuale nella quale «è ingenuo pensare che, inseriti determinati *input*, l’algoritmo generi sempre esiti comprensibili o che sia sempre conoscibile l’iter in base al quale determinati *output* sono stati generati: il rischio è dunque quello di produrre un risultato sostanzialmente opaco che incrina la fiducia degli individui verso la decisione algoritmica»¹⁶⁷.

Eppure, come si dirà successivamente, sottoporre la norma al sindacato della Corte costituzionale non significa affatto individuare *sic et simpliciter* se il rapporto oggetto-parametro stia dentro o fuori il perimetro della Costituzione. Tale processo decisionale si nutre di elementi metagiuridici fondati sul confronto tra pari, come il bilanciamento, la ragionevolezza, l’eguaglianza, soprattutto in quelle controversie scientificamente connotate nelle quali l’affidamento alle valutazioni soggettive non irrigidite rappresenta un ineguagliabile momento di riflessione sapiente che l’Intelligenza Artificiale, ad oggi, non riesce a captare.

Non si tratta di individuare un fatto e riportarlo alla norma di riferimento. Se, al contrario, così fosse, qualunque forma anche embrionale di contraddittorio sarebbe superflua e il processo decisionale sufficientemente standardizzato, così da consentire la decisione da parte di una macchina certamente in grado di conoscere tutte le norme esistenti meglio della persona umana e di possedere un rigore e una oggettività superiore a quella delle parti e del Collegio.

Tuttavia, il caso sottoposto a scrutinio della Corte costituzionale è una combinazione di più elementi che non si riconoscono in una gerarchia fondata su regole scritte, salvo il parametro costituzionale, ovviamente; ed allora, la complessità del ruolo del Giudice costituzionale, supportato dalle parti in una dimensione del contraddittorio oggi allargata, sta nel riportare un fatto dai contorni non del tutto chiari a un sistema normativo non del tutto univoco che risente di contingenze storiche, di aspetti soggettivi, di precedenti che esistono e sono *vivi*, di quando viene interpretato, da chi è interpretato.

Ciò su cui è importante riflettere è che il processo costituzionale – per come è stato immaginato alla luce delle recenti *aperture* in virtù dell’impostazione di fondo delle *Norme integrative* – è costituito da elementi umani che conferiscono al processo stesso diverse componenti soggettive, veicolano i fatti attraverso una loro visione prospettica, da Giudici che sono persone estremamente diverse per esperienza e sensibilità, percorso di vita, idee, conoscenze giuridiche, approccio, e ciò rende inevitabile e storicamente consolidata tutta quella struttura attuale del processo costituzionale fondata su un contraddittorio più ampio rispetto al passato.

Il processo costituzionale non è ingabbiato nella mera relazione oggetto-parametro, estendendosi ad una valutazione della rilevanza, della non manifesta infondatezza, dell’interpretazione conforme a Costituzione, ad una combinazione di molteplici elementi come contingenze storiche, aspetti soggettivi, gerarchia tra i precedenti che mettono in tensione il dualismo tra la decisione della macchina e la decisione della persona.

¹⁶⁷ I.P. DI CIOMMO, *La prospettiva del controllo nell’era dell’Intelligenza Artificiale: alcune osservazioni sul modello Human In The Loop*, in *Federalismi.it*, 9/2023, 77.

Al contrario, l'Intelligenza Artificiale pone in discussione quella prospettiva di allargamento del contraddittorio che pretende di cambiare il paradigma del processo costituzionale in via incidentale non solo in una dimensione simbolica, piuttosto di *vera* dialettica tra persone.

Il processo, per essere giusto, quando interviene sui diritti della persona non può non preservare la dimensione umana, benché ridotta per essere la tecnologia parte di un percorso di ammodernamento al quale neanche la Corte costituzionale, al pari delle altre istituzioni, si sottrarre. Ed è questo un elemento che deve tenere indenne il processo costituzionale da una torsione troppo sbilanciata verso la decisione fondata esclusivamente sull'algoritmo, anche per consentire alle parti di conservare quel protagonismo riservato, almeno nelle ambizioni, dalle *Norme Integrative*.

Ma se il giudice, le parti, i terzi, gli esperti di chiara fama forniscono dati ricavati da una macchina, chi stabilisce qual è l'Intelligenza Artificiale da utilizzare? Quali sono le regole deontologiche a cui deve informarsi l'Intelligenza Artificiale? Quale fortuna potrebbe avere il Giudice costituzionale nel tentativo di smentire una decisione dell'Intelligenza Artificiale?

Insomma, il convincimento del Giudice non sarebbe più libero, piuttosto fondato su aspetti troppo meccanizzati che non gli consentono di esprimere quel potenziale soggettivo che ha contribuito a rendere la Corte molto saggia nell'affrontare questioni di legittimità costituzionale particolarmente spinose, collocandosi al di sopra delle parti, in una posizione terza, imparziale e sciolta da qualsiasi legame con qualsivoglia interesse in conflitto.

3.2. Secondo argomento. L'incoerenza dell'Intelligenza Artificiale con il libero convincimento del giudice costituzionale

Nel momento in cui la Corte costituzionale interpreta un atto sottoposto al suo sindacato che crea un problema di compatibilità con la Costituzione, le si palesano innanzi numerose questioni non soltanto giuridiche, ma anche sociali, economiche, etiche.

La combinazione di tali elementi così diversi e con una relazione di non facile graduazione eleva la complessità di un'attività interpretativa che qualcuno, nella dimensione più ampia della giustizia predittiva, auspica fondarsi sull'algoritmo e restare scevra da poliedrici ragionamenti, ma che, in realtà, risponde a regole che anche inconsapevolmente il Giudice individua, mescola, sceglie, per individuare quella fattispecie astratta. Qual è l'interpretazione che maggiormente lo convince e perché? Per l'argomento? Per la provenienza della fonte? Per quanto è motivata? Quanto è aspirabile a quel determinato caso?

Esistono valutazioni affinate attraverso esperienze soggettive complesse da assegnare ad una macchina a cui pretendiamo affidare capacità risolutive senza essere in grado di poter creare *input* adeguati per comunicare all'algoritmo l'impostazione del foro interno del Giudice, come vanno regolati i rapporti tra i diversi precedenti, certo, ma soprattutto, nell'ambito della giustizia costituzionale, come si determina il bilanciamento

tra diritti in conflitto, qual è il livello di ragionevolezza della scelta legislativa al di sotto della quale la Corte dovrebbe arretrare per non incorrere in una valutazione sulle scelte politiche del legislatore preclusa dall'art. 28, l. n. 87/1953.

Per l'algoritmo, in sostanza, è bianco o nero.

Eppure, il Giudice è soggetto solo alla legge (art. 101 Cost.), benché l'esperienza repubblicana dimostri quanto ogni giudicante sia stato attratto dai precedenti giurisprudenziali che fanno sistema. Si tratta di orientamenti emersi dalla medesima attività interpretativa umana, tuttavia modificabili o comunque superabili, se necessario, in base all'evoluzione del contesto storico, sociale, economico, culturale.

Anzi, proprio il Giudice costituzionale ha dimostrato di saper tendere la mano ad elementi esterni quando si è trattato, soprattutto nelle questioni eticamente sensibili, di bilanciare con cautela vita e salute¹⁶⁸, vita e autodeterminazione¹⁶⁹, privacy e profitto¹⁷⁰, credo religioso e diritto all'istruzione¹⁷¹, salute e libertà¹⁷², discriminazioni ed eguaglianza¹⁷³, esigenze punitive e diritti dei detenuti¹⁷⁴.

Insomma, un bilanciamento espresso come modello logico-argomentativo e tecnica decisoria sedimentatosi con autorevolezza in modo chiaro nel prisma di quelle sentenze che hanno collocato «il custode della ragionevolezza»¹⁷⁵ in una posizione di primo piano nella tutela di una serie di garanzie considerate, non a torto, elementi caratterizzanti, anzi principi supremi di uno stato democratico e, per tale motivo, non rinunciabili¹⁷⁶.

Ad ogni giudice spetta quella «indeclinabile funzione interpretativa»¹⁷⁷ che è l'unica variante ammessa alla soggezione alla legge, nel senso che ivi si esprime quel presupposto di legittimazione e, allo stesso tempo, limite all'attività giurisdizionale. Tale relazione è testimonianza del vero valore dell'indipendenza da ogni elemento metagiuridico, peraltro ripresa ed ampliata negli articoli successivi all'art. 101 Cost., volto ad enucleare quel ruolo a forte valenza istituzionale del Giudice, posto in correlazione logico-sistematica con altre previsioni costituzionali inerenti la garanzia, l'equità della giurisdizione (art. 111 Cost.) e il diritto di difesa (art. 24 Cost.), a tutela tanto dell'agire a garanzia delle proprie aspettative giuridicamente tutelate (a tanto sono volti, gli istituti ex art. 4, co. 3, e 5, n.i.), quanto del difendersi nel processo.

Non è questa la sede per approfondire un argomento di ampia portata e complessità¹⁷⁸, ma non v'è ragione di non ritenere estensibili i principi espressi dal Titolo IV, Sezione I della Costituzione anche alla Corte, per essere rintracciabili, nel proprio

¹⁶⁸ Corte costituzionale, sentenze n. 151/2009, n. 162/2014, n. 96/2015.

¹⁶⁹ Corte costituzionale, ordinanza n. 334/2008 e sentenza n. 438/2008.

¹⁷⁰ Sul punto, cfr. L. CALIFANO, *Privacy: affermazione e pratica di un diritto fondamentale*, Napoli, 2016.

¹⁷¹ Corte costituzionale, sentenza n. 203/1989.

¹⁷² Corte costituzionale, sentenze nn. 14-14/2023.

¹⁷³ Corte costituzionale, sentenze n. 3/1957, n. 193/2017, n. 40/2018.

¹⁷⁴ Corte costituzionale, sentenze n. 223/1996, n. 301/2012, n. 279/2013, n. 122/2017.

¹⁷⁵ A. MORRONE, *Il custode della ragionevolezza*, Milano, 2001.

¹⁷⁶ Corte costituzionale, sentenza n. 1146/1988.

¹⁷⁷ Corte costituzionale, sentenza n. 456/1989.

¹⁷⁸ Diversi riferimenti in R. ROMBOLI (a cura di), *Aggiornamenti in tema di processo costituzionale (2017-2019)*, Torino, 2020.

statuto organizzativo, fondamenti di autonomia e indipendenza¹⁷⁹, e per essere definitive le proprie decisioni¹⁸⁰.

Una tale considerazione è preliminare per la valutazione dell’impatto degli algoritmi su un libero convincimento del giudice costituzionale più sciolto da quel reticolo normativo nel quale si muove, in esempio, il giudice civile, penale, amministrativo, proprio per la natura *sui generis* del giudizio costituzionale e per il potere di penetrare nel significato più profondo della norma, onde consentire un sindacato esercitato non esclusivamente dentro la relazione oggetto-parametro.

È in tale sede che il bilanciamento tra diritti e valori contrastanti si concretizza attraverso una valutazione soggettiva fondata anche (ma non esclusivamente) sull’attrazione di «istituzioni e organismi»¹⁸¹ tecnico-scientifici che già oggi si servono, per gran parte, di algoritmi.

Qual è il ruolo che potrebbe configurarsi, pro-futuro, per il Giudice costituzionale qualora la Corte dovesse continuare a dare seguito – e come non potrebbe farlo – ad un principio da ultimo ribadito nelle sentenze nn. 14/2023 e 15/2023, ma forse rimasto fin troppo *sotto traccia*, invece dotato di una forza espansiva imponente, qualora modelli di Intelligenza Artificiale riuscissero a fare irruzione direttamente nel processo costituzionale, ivi incuneandosi per le facoltà concesse a terzi intervenienti ed *amici curiae*? Poiché «ogni legge elaborata sulla base di conoscenze medico-scientifiche è per sua natura transitoria, perché adottata allo stato delle conoscenze del momento e destinata ad essere superata», quale posizione assumerebbe la Corte innanzi ad una manifestazione probatoria che dimostri, senza profili di ambiguità, che le scelte legislative si sono fondate su elementi algoritmici vetusti ovvero smentiti da un *software* più evoluto di Intelligenza Artificiale introdotto da terzi nel processo costituzionale o insinuatosi attraverso l’esperto di chiara fama? Come può, il Giudice costituzionale, smentire *ex se*, quella “mancanza di consenso”¹⁸² che in passato ha consentito alla Corte di espellere dal giudizio di costituzionalità quelle cognizioni tecnico-scientifiche non ancora divenute *scienze dure*? E come può, infine, il bilancio della Corte costituzionale sopportare i consistenti costi per acquisire eventuali *contro modelli* di Intelligenze Artificiali di ultima generazione più attendibili rispetto a quelli funzionanti su un *software* superato?

Si tratta di valutazione prognostiche, certo, fondate sul timore espresso da parte di chi ritiene non implausibile una Corte artificialmente intelligente e un Giudice costituzionale soggetto per lo più all’algoritmo.

Non sono interrogativi legati esclusivamente, come sembra, a questioni tecnico-scientifiche, piuttosto ad un ampio vaglio di profili diversi che possono includere indicazioni su cos’è o cosa non è buon costume (artt. 19 e 21 Cost.), individuare limiti ad

¹⁷⁹ Art. 135, co. 6, Cost., artt. 5, 6, 7 e 8, legge cost. 11 marzo 1953, n. 1, artt. 5, 7, co. 1, 8, 9 e 12, legge 11 marzo 1953, n. 87, artt. 25 e 26, legge 25 gennaio 1962, n. 20, artt. 1, 2, 3 5-*bis*, 11, 14 e 18, *Regolamento generale della Corte costituzionale*, 20 gennaio 1966, ss. mm., art. 2, legge cost. 22 novembre 1967, n. 2.

¹⁸⁰ V. MARCENÒ, *Art. 137*, in F. CLEMENTI, L. CUOCOLO, F. ROSA, G.E. VIGEVANI (a cura di), *La Costituzione italiana*, cit., 450-454.

¹⁸¹ Corte costituzionale, sentenza n. 185/1998.

¹⁸² A. RUGGERI, *Questioni di costituzionalità inammissibili per mancanza di consenso tra gli scienziati (a margine di Corte costituzionale n. 84 del 2016, in tema di utilizzo di embrioni crioconservati a finalità di ricerca)*, in *BioLaw Journal*, 2/2016.

un trattamento sanitario obbligatorio (art. 32, co. 2, Cost.), verificare l’impatto sul bilancio statale di interventi sociali come borse di studio (art. 34, co. 4, Cost.), retribuzioni (art. 36, co. 1, Cost.), previdenza o assistenza sociale (art. 38 Cost.), commisurare l’equità di un indennizzo di natura espropriativa (art. 42, co. 3, Cost. e art. 43 Cost.), preimpostare la determinazione graduata di criteri e scaglioni relativi all’imposizione tributaria (art. 53 Cost.)¹⁸³.

Parimenti può dirsi per la controversa valutazione su cosa rientri e cosa non rientri nelle spese di investimento e quando un ciclo economico è da considerarsi avverso, il che giustifica, entro certi limiti, il ricorso all’indebitamento.

Si tratta, a ben vedere, di una questione abbastanza significativa quanto delicata per la funzione assunta dalla legge di bilancio nell’attribuzione complessiva delle risorse statali, in un quadro delineato dall’art. 81 Cost. fondato nella distinzione tra il piano della legge di bilancio – che assicura l’interesse preminente alla sostenibilità delle decisioni in tema di finanza pubblica – e il piano delle leggi tributarie e di spesa che perseguono interessi particolari e specifici di settori attinenti alla tutela dei diritti costituzionali.

Nella distinzione tra questi due piani ma nel condizionamento reciproco, il senso del terzo co. dell’art. 81 Cost. è quello di modellare il contenuto della legge di bilancio per effetto degli obiettivi e degli interessi che perseguono le altre leggi, cioè la tutela dei diritti costituzionali. In tali casi, si fa largo una corrispondenza biunivoca fondata sulla sostenibilità finanziaria degli effetti delle leggi di spesa rispetto ai limiti europei previsti. Questo è lo schema di fondo nel quale l’Intelligenza Artificiale sarà chiamata all’individuazione di quei limiti sostanziali che il legislatore è tenuto ad osservare nella sua politica di spesa contrassegnata non già dall’automatico pareggio di bilancio, ma dal tendenziale conseguimento dell’equilibrio tra entrate e spese¹⁸⁴ che la l. cost. n. 1/2012 e la l. n. 243/2012 chiedono di rispettare. Con la precisazione che il *tendenziale equilibrio* non esclude un disavanzo.

La Corte ha negato che dall’art. 81 Cost. bisogna desumere il pareggio di bilancio, e ciò consente all’algoritmo di raggiungere tale obiettivo con una discreta facilità, preventivamente in sede parlamentare, o successivamente nell’ambito di uno scrutinio sulle leggi di bilancio insindacabile sotto questo punto di vista.

Ora, a fronte dei risultati licenziati dall’algoritmo, la Corte sarà in grado di dichiarare incostituzionale una legge di bilancio senza prospettare conseguenze devastanti per la tenuta di uno Stato democratico¹⁸⁵? Ad oggi, pur avendo avuto occasione di farlo, il rischio è stato tenuto molto distante, talvolta oltre la cortina dell’inammissibilità, benché gli attacchi alle leggi di bilancio si siano fondati piuttosto su presunte violazioni delle competenze tra lo Stato e le Regioni, oppure sul conflitto tra poteri.

¹⁸³ Corte costituzionale, sentenze nn. 85/2013, 264/2012, 63/2016).

¹⁸⁴ Corte costituzionale, sentenza n. 1/1966.

¹⁸⁵ Riecheggia qui l’interrogativo posto da L. D’ANDREA, nelle riflessioni del proprio intervento e rinvenibili a p. 2 della relazione *Il “governo” del processo costituzionale*, disponibile sul sito dell’Associazione Gruppo di Pisa e destinato agli atti del convegno: «come si poteva giustificare il potere di pochi, illuminati giuristi (‘isola della ragione’, si è detto...) di annullare la volontà politica (cristallizzata in legge) dell’Assemblea rappresentativa dell’intera comunità politica?».

Non è un problema di poco conto: pur avendo la Corte dimostrato di saper manipolare gli effetti delle «pronunce che costano»¹⁸⁶, non ha certo alcuna possibilità di bloccare l'effetto caducatorio di una sua pronuncia, salvo l'ancora di salvezza dell'inammissibilità della questione. Ma si tratta, in casi come questi, di una scelta non tanto di opportunità, quanto davvero di *politica giurisdizionale*: annullare integralmente la legge di bilancio equivale a paralizzare l'amministrazione statale. È realistico pensare che la Corte, pur ravvisando sulla base di quel parametro così inflessibile e così insuscettibile di valutazioni economiche algoritmiche piuttosto che giuridiche, e pur ipotizzando che il giudizio si concluda in senso negativo per la legge di bilancio, sarà in grado di annullarla?

Ed ancora, la possibilità di ricorrere all'indebitamento a determinate condizioni fornisce lo spunto all'algoritmo per valutare la sostenibilità di tale indebitamento che smentisce quegli elementi di elasticità che si pongono in continuità tra la legislazione di riforma del 2012 e il quadro costituzionale originario. Cosa significa violare l'equilibrio di bilancio? Sforare determinati indici (0,5% del PIL)? Superare certi valori economici? Il saldo strutturale calcolato a prezzi di mercato deve essere tale da non oltrepassare una determinata soglia? Sono tali considerazioni di ordine economico, lontane da ogni discorso giuridico e dalla possibilità di interpretazione e di elaborazione della Corte costituzionale, che inducono a riservare ad algoritmi finanziari il compito di *distillare il dubbio* smentendo, in esempio, un *deficit* allo 0,6%.

La Corte, tra l'altro, non detiene gli strumenti per poter accertare taluni dati economici, se non attraverso i poteri istruttori ex art. 13, l. n. 87/1953, ma può ben affidarsi autonomamente ad algoritmi veicolati da terzi intervenienti, *amici curiae* o esperti di chiara fama. Si pone però il problema del parametro. Chi fornisce alla Corte il parametro? Chi costruisce realmente questo parametro? L'EUROSTAT, la BCE, le autorità nazionali, l'ISTAT o l'Intelligenza Artificiale? La Corte dei Conti, la Banca d'Italia, la Commissione Europea o l'algoritmo?

Gli effetti di questo rinnovato e per certi versi inusuale parametro sui giudizi di costituzionalità saranno tutti da riscrivere in tempo di Intelligenza Artificiale, soprattutto per l'estrema genericità di espressioni utilizzate dal legislatore di riforma dell'art. 81 Cost.

Ciò consente all'algoritmo di stabilire la coerenza tra indebitamento della legge di bilancio e parametri come «ciclo economico» e «fase espansiva» che rendono giustiziabile o non giustiziabile quella normativa di attuazione relativa alla concretizzazione dei diritti fondamentali che incidono perché «costano»¹⁸⁷ – e nelle fasi di crisi ancora di più – sul governo dei conti pubblici.

Sono tutte ipotesi che chiamano la legge a darvi attuazione, ricorrendo probabilmente a quegli algoritmi già sperimentati nell'ambito del *FinTech*¹⁸⁸ per orientare

¹⁸⁶ M. TROISI, *Le pronunce che costano*, cit.

¹⁸⁷ C. SALAZAR, *Crisi economica e diritti fondamentali – Relazione al XXVIII Convegno Annuale dell'AIC*, in *Rivista AIC*, 4/2013, 11.

¹⁸⁸ «FinTech solutions using digital identification, mobile applications, cloud computing, big data analytics, artificial intelligence, blockchain and distributed ledger technologies are being rolled out. New technologies are changing the financial industry and the way consumers and firms access services, creating

gli investimenti nei mercati finanziari secondo le indicazioni fornite dalla *blockchain DLT* (*distributed ledger technology*) o da algoritmi di *Trading exchange*, come *MTF* (*Multilatera Tradign Facility*) e *OTF* (*Organized Tradign Facility*).

Ad ogni modo, non è poi così difficile scovare ulteriori algoritmi utilizzati finanche a livello ministeriale e adattabili ad un ciclo di bilancio volto ad implementare la virtuosità delle scelte. La piattaforma telematica nazionale predisposta dalle Camere di Commercio per la composizione negoziata della crisi d’impresa (decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, conv. in legge 21 ottobre 2021, n. 147) è basata sull’algoritmo *Z.Score* che fornisce indicazioni quantitative di sintesi sui livelli di pericolo, in base ai quali produce un risultato sulla sostenibilità del debito dell’impresa. Sono *Building Information Modeling* (*BIM*) discretamente efficaci e non incompatibili con una valutazione prognostica di una o più spese di investimento o del legame tra l’indebitamento e le fasi avverse o favorevoli del ciclo economico.

Una tale legge fondata sull’algoritmo potrà essere poi sottoposta al sindacato di una Corte che resta imprigionata nella logica di un algoritmo e dei risultati espressi – probabilmente anche attraverso l’esperto di chiara fama – che potrebbero confermare o smentire, al di là di ogni ragionevole dubbio, la bontà o meno della scelta legislativa, non residuando alcuno spazio ad una valutazione soggettiva del Giudice relatore, del Presidente o del Collegio, così collocando in soffitta la libertà del Giudice di formarsi un convincimento *altro* rispetto alla manifestazione imperscrutabile dell’Intelligenza Artificiale.

Eppure, le recenti esperienze di giustizia predittiva, benché caratterizzate da un fondamento logico diverso per essere state utilizzate in processi di merito, testimoniano come i sistemi di Intelligenza Artificiale comportino, già per il solo fatto di fondarsi sull’algoritmo, una serie di possibili frizioni con quei principi costituzionali, come l’art. 3 Cost., per essere il giudice ostaggio di logiche statistiche non fondate affatto su valutazioni perequative di situazioni diverse che, invero, pretendono un percorso di bilanciamento volto a non «eccedere a forme estreme»¹⁸⁹ (in) giustizia, comunque distanti dal principio della trasparenza definitivamente sacrificato per l’assenza di qualsivoglia forma di pubblicità su chi e come ha creato il *software* e quali sono gli *input* trasmessi dall’agente umano.

Anzi, proprio in tema di giustizia predittiva, sono note alcune vicende statunitensi

opportunities for FinTech-based solutions to provide better access to finance and to improve financial inclusion for digitally connected citizens. It places customers in the driving seat, supports operational efficiency and increases further the competitiveness of the EU economy. FinTech is also important for the Capital Markets Union. It can help to deepen and broaden EU capital markets by integrating digitisation to change business models through data-driven solutions for example in asset management, investment intermediation and product distribution», Comunicazione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Banca Centrale Europea, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, 8 marzo 2018, *Piano d’azione per le tecnologie finanziarie: per un settore finanziario europeo più competitivo e innovativo*, «innovazione nel settore dei servizi finanziari. Su tali aspetti, cfr. M. CAVALLO, M.L. MONTAGNINI, *L’industria finanziaria tra FinTech e TechFin. Prime riflessioni su blockchain e smart contract*, in G. FINOCCHIARO, V. FALCE (a cura di), *Fintech: diritti, concorrenza, regole. Le operazioni di finanziamento tecnologico*, Bologna, 2019.

¹⁸⁹ M. CARTABIA e L. VIOLANTE, *Giustizia e Mito. Con Edipo, Antigone e Creonte*, Bologna, 2018, 52.

che hanno smentito l’infallibilità dell’algoritmo¹⁹⁰, a testimonianza di un rischio non remoto di incorrere in pericolose pregiudizialità. In pratica, si può affermare con un sufficiente grado di certezza che gli algoritmi fondati su modelli *Garbage In Garbage Out (GIGO)* non sono affidabili almeno sul versante del rispetto dei valori¹⁹¹ e su una propensione a non essere oggetto di azioni di sabotaggio tramite *deepfake*¹⁹².

Tale ultimo aspetto porterebbe ad escludere un qualsiasi utilizzo di esperti artificiali in tutti quei giudizi di costituzionalità, dove la “guerra dei valori”¹⁹³ diventa il risultato del clima spesso «infuocato»¹⁹⁴ attorno all’auspicato riconoscimento di nuovi diritti, di cui la legge di bilancio è la prima a dovervi provvedere all’attuazione perché ogni diritto costa e ogni esercizio di libertà costituzionalmente garantite ha un peso finanziario per lo Stato.

Insomma, dal giardino dei diritti è bene che gli algoritmi si tengano ben distanti, non potendo certo immaginarsi di introdurre nel segreto della Camera di consiglio qualcuno che, per sua natura, non tiene conto di aspetti strettamente legati alla valutazione soggettiva.

In un contesto del genere, i sistemi di Intelligenza Artificiale predittivi diventano i soggetti principali della scelta, creando un modello di giudizio di costituzionalità sbilanciato su un sindacato che affida alla macchina l’individuazione di ciò che va valutato, anzi di ciò che è sufficiente valutare a partire da elementi indotti, di ciò che sta dentro o fuori il perimetro della Costituzione senza alcuna garanzia di essere trattati in modo eguale, in assenza di alcun bilanciamento ragionato, delineando un modello di giustizia costituzionale *paradecisorio*.

Il problema, poi, di come interloquire con tali macchine non è secondario. Il Giudice talvolta chiama ad un confronto spesso talmente franco da condizionare la valutazione della prova. In un contesto artificiale, come sarà possibile confrontarsi con una macchina? Che possibilità hanno le parti e il Giudice di interagire con essa¹⁹⁵? Probabilmente solo sulla scelta dei dati, anzi nemmeno, perché l’algoritmo arriva già *ready to use* dall’esterno, con tutte quelle implicazioni progettuali che rischiano di «cristallizzare, addirittura semplificandole, le precomprensioni quando non addirittura i pregiudizi di cui

¹⁹⁰ Cfr., sul punto, F. DONATI, *Impieghi dell’intelligenza artificiale a servizio della giustizia tra rischi e opportunità*, in G. CERRINA FERONI, C. FONTANA, E.C. RAFFIOTTA, *AI Anthology*, cit., 179-189.

¹⁹¹ Esprimo concreti rischi di *non-gender neutral* da parte dell’Intelligenza Artificiale, M. D’AMICO e C. NARDOCCI, *Intelligenza artificiale e discriminazione di genere: rischi e possibili soluzioni*, in G. CERRINA FERONI, C. FONTANA, E.C. RAFFIOTTA (a cura di), *AI Anthology*, cit., 251-268.

¹⁹² G. CORASANITI, *Intelligenza artificiale e sicurezza informatica tra standard tecnologici e fattore umano*, in G. CERRINA FERONI, C. FONTANA, E.C. RAFFIOTTA (a cura di), *AI Anthology*, cit., spec. 331-343.

¹⁹³ P. VERONESI, *Il corpo e la Costituzione. Concretezza dei “casi” e astrattezza della norma*, Milano, 2007, 141.

¹⁹⁴ M.P. IADICICCO, *L’aborto al vaglio dei giudici costituzionali in Italia e Spagna*, in *Forum di Quaderni Costituzionali*, 2012.

¹⁹⁵ Al momento sembra molto scarsa, visti i recenti esperimenti condotti dal gruppo di ricercatori FAIR (Facebook Artificial Intelligence Research Unit), di cui ne danno conto M. FIELD, *Facebook shuts down robots after they invent their own language*, in *Telegraph.co.uk*, 2017, disponibile su www.telegraph.co.uk e D. EMERY, *Did Facebook Shut Down an AI Experiment Because Chatbots Developed Their Own Language?*, in www.snopes.com, 2017.

la mente umana è schiava»¹⁹⁶.

Ma se la selezione dei dati è posta a monte, cioè dal sistema algoritmico prescelto, diventa non più condizionabile né dal Giudice e né tantomeno dalle parti, perché la macchina decide sulla base di dati che, al contrario di un giudice saggio, non cambia idea, pur prendendo atto di manifestazioni contrarie emerse all’esito di una discussione collegiale sulla quale si fonda la scelta della Corte di sanzionare o non sanzionare una norma accusata di incostituzionalità.

Eppure, il centro di gravità del giudizio in via incidentale è quel dubbio di costituzionalità attorno al quale ruota l’attività interpretativa di un Giudice che forma il proprio convincimento di ciò che viola o non viola la Costituzione, certamente con l’ausilio del progresso tecnico-scientifico, senza tuttavia che questo assuma un protagonismo eccessivo nel procedimento logico che indurrebbe il giudice ad affidarsi totalmente ad esso, non potendo essere in grado di smentire «la straripante perfezione delle macchine»¹⁹⁷.

Il dubbio di costituzionalità deve essere sciolto dal giudicante perché il principio di base del sistema processuale costituzionale si fonda sul dubbio. Distillare il dubbio, comprendere se quel fatto sia dentro o fuori la Costituzione, significa anche valutare se quel fatto dal quale trae origine il giudizio in via incidentale porti a sacrificare eccessivamente uno o più diritti, o se è opportuno intraprendere un passo indietro alla luce della distinzione sul piano dei rapporti tra Corte costituzionale e legislatore, così da riservare una scelta a chi, nel nostro sistema, viene assegnato l’esercizio della funzione normativa ove si svolge la prima fase di un bilanciamento tra due o più posizioni politiche.

3.3. Terzo argomento. L’incoerenza tra l’Intelligenza Artificiale e l’art. 28, l. n. 87/1953

Se accogliamo la prospettiva di un giudice costituzionale arroccatosi (non per sua volontà, sia chiaro), dietro le informazioni fornite dall’Intelligenza Artificiale veicolate tramite l’esercizio dei poteri istruttori, introdotte dalle parti, dai terzi o dagli *amici curiae*, indotte dagli esperti di chiara fama, tali per cui riducono, anzi annullano il margine di manovra entro il quale esprimere il libero convincimento, diventa alquanto difficile, se non praticamente impossibile per l’art. 28, l. n. 87/1953, porre un argine al riconoscimento di un fondamento imperscrutabile a quelle posizioni inconciliabili con il divieto di esprimere qualsivoglia «valutazione di natura politica e ogni sindacato sull’uso del potere discrezionale del Parlamento».

Aspetti come il bilanciamento o la ragionevolezza – quest’ultima fondata più o meno su uno stretto legame con l’art. 3 Cost. e su quella figura dell’*eccesso di potere legislativo* che ha consentito alla Corte di penetrare autorevolmente dentro alcune scelte

¹⁹⁶ P. STANZIONE, *L’uomo e le macchine: una visione antropocentrica dell’intelligenza artificiale*, in G. CERRINA FERONI, C. FONTANA, E.C. RAFFIOTTA (a cura di), *AI Anthology*, cit., 18.

¹⁹⁷ G. ANDERS, *L’uomo è antiquato*, Milano, 1963. A. SIMONCINI, S. SUWEIS, *Il cambio di paradigma nell’intelligenza artificiale e il suo impatto sul diritto costituzionale*, in *Rivista di filosofai del diritto*, 1/2019, 101, parlano di «travolgente forza pratica dell’algoritmo».

del Parlamento ogni volta in cui la discrezionalità di un legislatore «libero nel fare»¹⁹⁸ si tramutava in disparità di trattamento evidenti, ingiustizia manifesta, incoerenze, contraddittorietà e illogicità di una legge o di un atto con forza di legge – rischiano di assumere una funzione collaterale per essere assorbiti dalle risultanze poste dall’algoritmo.

Pur essendo la discrezionalità legislativa una categoria massimamente incerta¹⁹⁹, e per essa il «potere discrezionale del Parlamento» (art. 28, l. n. 87/1953)²⁰⁰, è probabilmente l’*alea* di tale espressione ad aver consentito alla Corte costituzionale, in passato, di fermarsi davanti a un test di ragionevolezza positivo: talvolta ha dimostrato di saper entrare finanche nel merito delle questioni, talaltra arretrava laddove accertava il rispetto dei «limiti entro i quali [poteva] spaziare la discrezionalità politica»²⁰¹ del legislatore quando non si atteggiava come manifestamente irragionevole, arbitraria o radicalmente ingiustificata²⁰².

Tale vincolo, dunque, non ha funzionato come una gabbia per la Corte; piuttosto essa ha affinato il ruolo di un «legislatore negativo»²⁰³ ben consapevole di occupare una posizione rilevante nell’ambito della forma di Governo²⁰⁴, anzi di «partecipare a pieno titolo – sia pure con un titolo particolare – alla determinazione della forma di governo ed entrare nel processo politico complessivo»²⁰⁵ attraverso un’attività interpretativa «di un atto normativo del tutto particolare, nel quale il profilo materiale prevale su quello formale»²⁰⁶.

¹⁹⁸ V. CRISAFULLI, *Lezioni di diritto costituzionale*, Padova, 369.

¹⁹⁹ In tal senso, A. RUGGERI e A. SPADARO, *Lineamenti di giustizia costituzionale*, cit.

²⁰⁰ Così L. PALADIN, *Lezioni di diritto costituzionale, passim*.

²⁰¹ Corte costituzionale, sentenza n. 172/972. In questo senso, L. ARCIDIACONO, *Discrezionalità legislativa e giurisprudenza della Corte a confronto in tre recenti decisioni*, in *Teoria del diritto e dello Stato. Rivista europea di cultura e scienza giuridica*, 2009, 215 ss.

²⁰² *Ex multis*, Corte costituzionale, n. 100/1981. In questo senso, A.M. SANDULLI, *Il principio di ragionevolezza nel giudizio nella giurisprudenza costituzionale*, in *Diritto e società*, 1975.

²⁰³ H. KELSEN, *Wer soll der Hüter der Verfassung*, trad. it. in Id., *La giustizia costituzionale*, Milano 1981, 256.

²⁰⁴ L. CALIFANO, *Il contraddittorio nel processo costituzionale in via incidentale*, cit., 32, evidenzia «una Corte quindi ‘politica’ che si pone quale ulteriore soggetto nella dinamica dei poteri dello Stato: questo carattere ‘politico’ si specifica in altri fattori, quali, in primo luogo, l’la composizione dell’organo’ (cioè i criteri della sua nomina e il tipo di membri eleggibili); in secondo luogo, ‘il contenuto della sue pronunce’ (nel senso della loro efficacia, cioè se queste hanno quella delle leggi o delle sentenze); infine, in relazione ai caratteri della interpretazione della Costituzione che, nel primo caso, ha spettro più ampio rispetto al secondo». Su tali profili, cfr. anche M. LUCIANI, *Le decisioni processuali e la logica del giudizio costituzionale incidentale*, Padova, 1984, spec. 326 ss., A. RUGGERI, *Storia di un “falso”. L’efficacia inter partes delle sentenze di rigetto della Corte costituzionale*, Milano, 1990, e G. ZAGREBELSKY, (voce) *Processo costituzionale*, in *Enciclopedia del diritto*, Milano, 1987, 571 ss.

²⁰⁵ G. ZAGREBELSKY, *La giurisdizione costituzionale*, cit., 664.

²⁰⁶ A. MORRONE, *Fonti normative*, Bologna, 2018, 82-83, il quale precisa che «La Costituzione è la *lex superior*: La supremazia costituzionale non dipende solo dalla posizione nel sistema, ma soprattutto da qualità materiali. La Costituzione è un insieme di norme giuridiche dotate di forza prescrittiva sovraordinata a qualsiasi altra fonte in quanto contiene una decisione politica intorno ai valori fondamentali di una comunità sociale organizzata mediante il diritto. La Costituzione è ciò che identifica un ordinamento giuridico. Questa considerazione permette di superare l’obiezione di chi considera neutre le tecniche di interpretazione rispetto a qualunque atto normativo e, quindi, ritiene anche la Costituzione interpretabile con gli stessi criteri che si applicano nei confronti di qualsiasi norma giuridica. È proprio questo il punto: la Costituzione non è solo una norma positiva ma è anche la traduzione normativa di un contenuto politico specifico».

La Corte costituzionale ha dato prova più volte di un ruolo ambivalente, attraverso pronunce «rivoluzionarie»²⁰⁷, di «natura para-legislativa»²⁰⁸, talvolta «creative»²⁰⁹, espressioni significative di oscillazioni tra «l’anima politica e quella giurisdizionale»²¹⁰.

Ve ne sono molti di esempi (ma se ne citano solo alcuni per economia redazionale), non soltanto legati a quelle vicende di natura tecnico-scientifica che hanno dimostrato forse il massimo atteggiamento di anti scientificità di un legislatore insensibile ai risultati pure espressi dalla comunità epistemica di riferimento, in relazione a quelle cure poi rivelatesi prive di qualsivoglia fondamento scientifico, oppure a quelle scelte evidentemente troppo sbilanciate su una considerazione tirannica del diritto alla vita del nascituro. In tali circostanze, la Corte ha dimostrato di saper assumere un atteggiamento autorevole nei confronti del legislatore, a tratti distante dal vincolo posto dall’art. 28, l. n. 87/1953 per aver espresso, senza alcuna remora, la possibilità di porre un vincolo preventivo all’esercizio della discrezionalità del legislatore attraverso una vera e propria «riserva di scienza»²¹¹, oppure per essere stata in grado di andare agevolmente alla ricerca di un ulteriore *tertium comparationis* – la scienza per l’appunto – dal quale trarre il livello di irragionevolezza della scelta legislativa²¹².

Non un atteggiamento di poco conto se immaginiamo, alla luce delle considerazioni che precedono, di come gli algoritmi siano idonei a surrogare la valutazione soggettiva del Giudice costituzionale laddove gli si affidi la sistematizzazione di un insieme di *input* dai quali può emergere, in maniera verosimile, non tanto quel «rapporto di integrazione reciproca»²¹³ tra i diritti costituzionali, quanto piuttosto quale sia il valore costituzionale «primario» da attribuire, in esempio, talvolta alla tutela della salute talaltra alla libertà di iniziativa economica.

Anzi, proprio il diritto alla salute è la testimonianza di come il bilanciamento non debba essere affatto riservato ad una interpretazione rigida della questione di legittimità costituzionale, poiché la transitorietà di ogni legge a contenuto tecnico-scientifico fondata sullo stato dell’arte è «destinata ad essere superata a seguito dell’evoluzione medico-scientifica». Così che il legislatore, nell’«esercitare la propria discrezionalità sulla base delle conoscenze medico-scientifiche fornite dalle autorità di settore al momento dell’assunzione della decisione», è sottoposto, nel presente ma anche (anzi di più) nel futuro, alla riconsiderazione di una disciplina che «può e deve mutare in base all’evoluzione della situazione sanitaria che si fronteggia e delle conoscenze scientifiche acquisite»²¹⁴.

Ebbene, se nel caso ILVA è l’integrazione tra i diritti che non poteva non essere

²⁰⁷ E. CATELANI, *Giustizia costituzionale tra “anima politica” ed “anima giurisdizionale” e sua incidenza sulla forma di governo*, cit., 282.

²⁰⁸ A. BARBERA (voce) *Costituzione della Repubblica italiana*, in *Enciclopedia del diritto*, Annali, VIII, Milano, 2016, 340.

²⁰⁹ R. ROMBOLI, *La riforma della legge elettorale ad opera della Corte costituzionale: attenti ai limiti*, in *Foro italiano*, I, 2014, 678.

²¹⁰ R. ROMBOLI, *Ricordando Alessandro Pizzorusso. Il pendolo della Corte*, cit.

²¹¹ D. SERVETTI, *Riserva di scienza e tutela della salute. L’incidenza delle valutazioni tecnico-scientifiche di ambito sanitario sulle attività legislative e giurisdizionale*, Pisa, 2019.

²¹² C. CASONATO, *La scienza come parametro interposto di costituzionalità*, in *Rivista AIC*, 2/2016.

²¹³ Corte costituzionale, sentenza n. 85/2013.

²¹⁴ Corte costituzionale, sentenza n. 14/2023.

riservata ad un’attenta valutazione soggettiva del Collegio per concretizzare non una gerarchia, piuttosto un bilanciamento tra valori in conflitto²¹⁵, è proprio quell’inusuale *riserva di scrutinio costituzionale* tracciata dalla Corte nelle sentenze sui vaccini a non escludere, nel futuro prossimo, un sindacato sull’utilizzo della discrezionalità legislativa ancora più penetrante se fondato su algoritmi in grado di rivestire di certezza quelle acquisizioni tecnico-scientifiche che la Corte ha spesso utilizzato come parametro nell’esercizio del proprio sindacato.

Sono due circostanze diverse che testimoniano una Corte più sbilanciata su aspetti soggettivi (il caso ILVA) oppure su acquisizioni scientifiche (i vaccini) le quali confermano o smentiscono l’operato del legislatore. In entrambe le situazioni, l’utilizzo in valore assoluto delle indicazioni fornite dall’Intelligenza Artificiale comporterebbe l’immobilizzazione di un «pendolo»²¹⁶ che, al contrario, va lasciato libero di muoversi tra l’uno o l’altro diritto in conflitto, senza stabilire una gerarchia che comporti la «prevalenza»²¹⁷ di uno solo a scapito del suo (apparente) opposto.

Anzi, all’espressione in forma algoritmica delle evidenze scientifiche seguirebbe l’imprescindibile sconfinamento nel terreno della discrezionalità politica da parte della Corte: quale potrebbe essere la posizione assunta dalla stessa, nel caso in cui dovesse sindacare una scelta legislativa fondata su un algoritmo tecnologicamente più evoluto²¹⁸?

Nel confronto tra l’algoritmo normativo e l’algoritmo giurisdizionale potrebbe non esserci partita a favore di un secondo dotato di un *software* più aggiornato, sia nel caso di conferma sulla bontà dell’operato del legislatore che nel caso della dichiarazione di incostituzionalità. Si tratterà, in casi limiti come questi, di un confronto tra due macchine, dal quale il Giudice umano non può che limitarsi ad una mera ratifica della posizione espressa da un algoritmo *uber alles*.

Dunque, che posizione avrebbe avuto la Corte, nella *saga* sull’art. 580 c.p., in merito alla valutazione delle «sofferenze provocate al paziente dal suo legittimo rifiuto di trattamenti di sostegno vitale, quali la ventilazione, l’idratazione o l’alimentazione artificiali, scelta che innesca un processo di indebolimento delle funzioni organiche il cui esito – non necessariamente rapido – è la morte»²¹⁹, che ha condotto poi ad assorbire l’aiuto al suicidio in una valutazione più alta sulla dignità della persona? E se, in futuro, la tecnologia potrà estendere la percezione con il mondo esterno di chi oggi non è in grado di interloquire o di percepire gli stimoli eteronomi, sarà possibile rivedere una scelta dettata da un nuovo patrimonio cognitivo di ciò che è o non è *stato vegetativo permanente*?

In casi del genere, dove la Corte ha compiuto una scelta certamente coraggiosa e

²¹⁵ In precedenza, in tal senso anche Corte costituzionale, sentenza n. 5/2018.

²¹⁶ L’espressione è, come noto, di R. ROMBOLI, *Il “pendolo” della Corte*, cit.

²¹⁷ Corte costituzionale, sentenza n. 85/2013.

²¹⁸ Come rileva A. GHIGLIA, *Spunti per un’applicazione etica dell’intelligenza artificiale*, in G. CERRINA FERONI, C. FONTANA, E.C. RAFFIOTTA (a cura di), *AI Anthology*, cit., 47, «accade che non abbiamo ancora finito di sorprenderci per una scoperta, un’applicazione o un’invenzione che già giunge quella successiva, pronta a stupirci». Tra l’altro, modelli di Intelligenza Artificiale fondati sugli algoritmi si stanno facendo sempre più spazio (A. CARDONE, *“Decisione algoritmica” VS decisione politica? A.I., Legge, Democrazia*, Napoli, 2021).

²¹⁹ Corte costituzionale, ordinanza n. 207 del 2018.

dirompente ma dettata da elementi altri, umani ed etici, che fanno parte – e come non potrebbero – di quell’atteggiamento saggio innanzi a casi significativamente controversi che non possono essere sciolti esclusivamente sulla base di esperienze giuridiche, il Giudice costituzionale non disporrà di quell’ampio margine di manovra che ha condotto, in passato, ad una riflessione in merito al se spostarsi o meno sul terreno precluso dall’art. 28, l. n. 87/1953, perché lo sconfini a prescindere, tanto in caso di accoglimento che di rigetto della questione.

Ma non sono solo, o forse non tanto, le controversie scientificamente connotate – fondate comunque su convenzioni epistemiche che prescindono dall’algoritmo – a porre interrogativi su quale veste assumerà l’Intelligenza Artificiale.

In esempio, nella valutazione dei diritti di chi è sottoposto a misure detentive attinenti al sovraffollamento carcerario (che ha portato la Corte a non esprimersi, in ossequio al dettato dell’art. 28, l. n. 87/1953, «per l’ampio margine di discrezionalità che un intervento additivo presuppone, di cui solo il legislatore può – anzi deve, poiché ‘non sarebbe tollerabile l’eccessivo protrarsi dell’inerzia legislativa in ordine al grave problema individuato’²²⁰ – farsi carico»²²¹) quale spazio sarà riservato all’algoritmo? O ancora, quando un processo civile o penale può essere considerato irragionevolmente lungo entro un «termine» che la l. 24 marzo 2001, n. 89, fissa in complessivi 6 anni (art. 2, co. 2-*bis*) ma che, allo stesso tempo, deve tener conto della complessità del caso, dell’oggetto del procedimento, del comportamento delle parti, del giudice e di ogni altro soggetto chiamato a concorrervi o a contribuire alla definizione del procedimento (art. 2, co. 2)? È proprio la ragionevolezza ad aver consentito alla Corte di salvare parzialmente l’art. 2, co. 2-*bis*, l. n. 89/2001 da assalti demolitori ingiustificati che rientrano «nel margine di apprezzamento discrezionale del legislatore»²²².

Il sindacato di costituzionalità sulle leggi di bilancio pone poi prospettive inquietanti anche su tale profilo, oltre alle preoccupazioni già espresse sul libero convincimento del Giudice, per la freddezza con cui *parlano i numeri*.

Parimenti può dirsi per la materia elettorale, nella quale la Corte ha manifestato chiaramente la propria anima politica, fondata su una valutazione abbastanza sciolta su aspetti della rappresentanza e della rappresentatività strettamente legati a scrutini di natura politica «perché politici sono gli atti su cui esercita il controllo»²²³, cioè le leggi elettorali, la cui configurazione delle caratteristiche essenziali rimane – e come non potrebbe – nella piena discrezionalità del legislatore, a partire proprio dalla decisione dei Costituenti di non «irrigidire questa materia sul piano normativo, costituzionalizzando una scelta proporzionalistica o disponendo formalmente in ordine ai sistemi elettorali, la configurazione dei quali resta affidata alla legge ordinaria»²²⁴ nell’ambito della quale si esprime «[la massima] politicità della scelta»²²⁵.

²²⁰ Corte costituzionale, sentenza n. 279/2013.

²²¹ C. DOMENICALI, *Le libertà dei detenuti*, in A. MORRONE (a cura di), *Il diritto costituzionale nella giurisprudenza*, Milano, 2018, 320.

²²² Corte costituzionale, sentenza n. 36/2016.

²²³ L. CALIFANO, *Il contraddittorio nel processo costituzionale incidentale*, cit., 60.

²²⁴ Corte costituzionale, sentenza n. 429/1995.

²²⁵ Corte costituzionale, sentenze nn. 107/1996, 242/2012 e ordinanza n. 262/2002.

Su questi temi, così come in altri, la Corte ha progressivamente eroso²²⁶ l'area apparentemente intangibile della discrezionalità politica ex art. 28, l. n. 87/1953, dimostrandosi ostile nei confronti di quei meccanismi correttivi in senso lato che alterano il rapporto di rappresentanza fra elettori ed eletti²²⁷, coartano la libertà di scelta, contraddicono il principio democratico e comprimono la sovranità popolare, incidendo direttamente sulla libertà di voto sancita dall'art. 48 Cost.²²⁸, assumendo irragionevoli le liste lunghe bloccate o il premio di maggioranza con o senza soglia minima²²⁹.

Tali aspetti, che proiettano la Corte negli anfratti più remoti delle valutazioni politiche che il legislatore compie in sede di *primo bilanciamento* – i quali andrebbero sottratti a tale scrutinio per la volontà in tal senso posta dall'art. 28, l. n. 87/1953 –, sono apparsi invero slegati da qualsivoglia valutazione di natura tecnica: quanto sono *lunghe* le liste? Perché è ragionevole o non ragionevole la soglia del 41%, tale da assegnare o meno il premio di maggioranza? Quand'è che nel rapporto tra voti in entrata e voti in uscita si può parlare di *disrappresentatività*? E come si pongono, oggi, quelle scelte legislative valutate negativamente in rapporto alla riduzione del numero dei parlamentari? Resistono, oppure la Corte può tornare su ulteriori profili di irragionevolezza che, secondo gran parte della dottrina²³⁰, appaiono ancor più manifestamente incoerenti con alcuni principi costituzionali, trattandosi di questioni particolarmente appetibili per quegli algoritmi già utilizzati dai Ministeri competenti per delineare formule elettorali, circoscrizioni, collegi²³¹? In che modo la legislazione elettorale di contorno sarà valutata dalla Corte pienamente corrispondente a ridurre al minimo quei rischi di *microtargeting*, *filter bubbles* ed *echo chambers*²³² provocati da applicazioni algoritmiche *contra legem*?

Ad algoritmo, *nemo tenetur*, pare, se al futuribile procedimento legislativo fondato sull'Intelligenza Artificiale, la Corte risponderà con i medesimi strumenti.

Insomma, il terzo argomento, la pericolosa e non auspicabile previsione di epifania dell'art. 28, l. n. 87/1953, è quello consequenziale ai primi due ma probabilmente il più decisivo, che mostra piuttosto chiaramente quanto possa essere incoerente un utilizzo *a briglie sciolte* degli algoritmi, almeno nel giudizio in via incidentale.

²²⁶ In questo senso. R. PINARDI, *La Corte e il suo processo: alcune preoccupate riflessioni su un tema di rinnovato interesse*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 3/2019, 1897 ss.

²²⁷ Come evidenzia G. PASQUINO, *I sistemi elettorali*, in G. AMATO e A. BARBERA (a cura di), *Manuale di diritto pubblico*, Bologna, 1984, 333, «qualsiasi sistema elettorale costituisce un vero e proprio filtro tra la società e la politica».

²²⁸ Tanto si ricava sin dalle sentenze nn. 43/1961 e 16/1978.

²²⁹ Corte costituzionale, sentenze nn. 1/2014 e 35/2017.

²³⁰ E. ROSSI, *Meno parlamentari più democrazia?*, Pisa, 2020.

²³¹ Cfr. il dossier predisposto dal Servizio Studi della Camera dei deputati, *L'algoritmo elettorale tra rappresentanza politica e rappresentanza territoriale. Una nuova procedura di allocazione proporzionale dei seggi*, curato da F. RICCA e A. SCOZZARI.

²³² Su tali aspetti, A. VENANZONI, *Internet e l'epoca delle Costituzioni capillari*, in *Cyberspazio e Diritto*, 3/2018, 303, e M. FASAN, *Intelligenza artificiale e pluralismo: uso delle tecniche di profilazione nello spazio pubblico democratico*, in A. D'ALOIA (a cura di), *Intelligenza artificiale e diritto*, cit., 345-366.

4. Valutazioni complessive su un modello di giustizia costituzionale (incidentale) artificialmente intelligente

Nel presente contributo, ancorché lavorando su un mondo indefinito (e indefinibile) di ipotesi, con una visione pressoché *futuristica* che, sia chiaro, non è detto che possa essere quella qui tratteggiata, sono stati esaminati una serie di rischi celati dietro una decisione troppo schiacciata sull'Intelligenza Artificiale.

Dunque, è coerente l'utilizzo dell'algoritmo con l'impostazione di fondo del giudizio in via incidentale, alla luce delle evoluzioni cui è stato oggetto il processo costituzionale delineato dalla l. n. 87/1953 (e dalle *Norme integrative*) nel corso della storia settantennale della Corte? La predittività dell'algoritmo significa conoscere quali sono i casi già decisi o fare una proiezione sulla possibilità di decisione di un caso? E se queste sono le funzioni che si vogliono assegnare all'algoritmo, il modello del giudizio in via incidentale si presta a tali obiettivi? In che misura l'Intelligenza Artificiale può contribuire a rendere più performante la Corte costituzionale? È davvero necessario essere performanti ad ogni costo?

Per tentare di fornire una risposta (parziale) a tali interrogativi, nel momento in cui si ragiona sull'ingresso dell'Intelligenza Artificiale nel processo, e per quanto qui ci riguarda nel processo costituzionale, non bisogna tralasciare il fatto che i massimi sistemi sono quelli che offrono la chiave di lettura per comprendere al meglio quali siano le ragioni di esistere di determinati istituti e quale ragionamento si cela dietro l'apparente bontà dell'algoritmo.

L'ordinamento interno si fonda su principi giuridici e metagiuridici che non hanno, dal punto di vista formale, cogenza, ma che informano la nostra cultura e il nostro sistema valoriale e che inevitabilmente entrano nelle regole e nella prassi del processo costituzionale che la macchina non coglie, ma che invece è opportuno che emergano. Anche perché l'impostazione, ormai pervasiva, in base al quale dovremmo tendere verso le "sorti magnifiche"²³³ dell'Intelligenza Artificiale applicate al processo (ad ogni tipo di processo) tradisce una considerazione per certi versi avvilente della giurisdizione che verrebbe ormai trascinata all'interno di un meccanismo giudiziario *fordista*, dove tutti gli altri aspetti risultano fagocitati ed estemperati innanzi alla necessità di dotare l'apparato giudiziario di strumenti finalizzati ad essere più performante²³⁴.

La rincorsa all'algoritmo rischia di trascinare la Corte in una logica meccanica che non è la sua (invero non è propria di qualsivoglia modello giurisdizionale, di merito, di legittimità, nomofilattico).

Quante implicazioni possono esprimersi in considerazione e in conseguenza di un uso malaccorto dello strumento algoritmico, non è dato sapere.

Ciò che è certo, però, è che il giudice non può essere soggetto all'algoritmo, altrimenti verrebbe stravolto il modello ordinamentale interno.

²³³ P. STANZIONE, *L'uomo e le macchine: una visione antropocentrica dell'intelligenza artificiale*, cit., 15.

²³⁴ Ci ricorda M. LUCIANI, *La decisione robotica*, in *Rivista AIC*, 3/2018, 874, che «la rapidità, nel diritto, ha un costo» tanto processuale che economico.

Sono tutti questi aspetti, calati all’interno della realtà giurisdizionale, di assoluto momento e non per nulla posti in evidenza dalla produzione di *soft law* fino ad ora dipanatasi a livello eurounitario²³⁵, a cui si deve anzitutto l’individuazione dei pericoli sottesi all’uso dell’Intelligenza Artificiale nel processo²³⁶.

Poiché, allo stato attuale delle conoscenze, la decisione artificialmente intelligente sarebbe inevitabilmente una decisione retrospettiva – perché l’algoritmo altro non farebbe se non elaborare e incrociare dati rinvenuti da precedenti considerati da esso rilevanti – verrebbe consegnata al Giudice, e per suo tramite alle parti, una riproduzione quasi fotografica dello stato dell’arte di una decisione già scritta, preconfezionata, che potrebbe tuttavia non rispecchiare l’effettivo andamento dei rapporti dedotti all’attenzione del Giudice medesimo.

Ed invece, la vera essenza della giurisdizione sta nel *distinguishing*, nella capacità di cogliere tra le pieghe di una questione apparentemente seriale i profili che impongono – e non soltanto consigliano – il discostamento rispetto al vaglio di posizioni anche divergenti, mentre le macchine, malgrado la loro abilità di apprendere da sé stesse attraverso il c.d. *machine learning*, o persino di sviluppare nuovi percorsi di acquisizione con il c.d. *deep learning*, difettano della capacità – propriamente umana – di calcolo delle numerose variabili imprevedute o imprevedibili per «rifuggire dagli automatismi»²³⁷: il discernimento. Se alla macchina competono straordinarie abilità, purtuttavia alle stesse manca, in senso assoluto, il cervello con le sue molteplici declinazioni, tra cui morale, giudizio, equità²³⁸.

Se non valorizziamo tali aspetti, siamo destinati a snaturare lo strumento del processo. E poi chiaramente possiamo rivolgerci ad altre forme di risoluzione delle controversie, ma sarebbero *Alternative Dispute Resolution*, forme alternative di risoluzione delle controversie non giurisdizionali.

Poiché ci stiamo interrogando su quali possano essere le ricadute e le implicazioni della giurisdizione algoritmica, allora dobbiamo inevitabilmente capire che se di ciò parliamo, è bene sempre preservare la prevalenza dell’elemento umano nel processo,

²³⁵ Risoluzione del Parlamento europeo del 16 febbraio 2017, *Raccomandazioni alla Commissione concernenti norme di diritto civile sulla robotica*, (2015/2013[INL]) 2018/C252/25, Comitato Consultivo Convenzione 108, *Linee guida in materia di intelligenza artificiale e protezione dei dati*, High Level Expert Group on Artificial Intelligence della Commissione europea, *Draft Ethics Guidelines for Trustworthy* del 18 dicembre 2018, *Linee guida relative ai principi sull’intelligenza artificiale* dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, la raccomandazione del Consiglio d’Europa adottata il 14 maggio 2019 dal titolo *Unboxing Artificial Intelligence: 10 Steps to Protect Human Rights*, *Risoluzione del Parlamento europeo del 3 maggio 2022 sull’intelligenza artificiale in un’era digitale* 2020/2266(INI), Commissione europea, *White Paper on Artificial Intelligence*, 19 febbraio 2020, Commissione europea, *Regulation on European Approach for Artificial Intelligence*, *Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del consiglio che stabilisce regole armonizzate sull’intelligenza artificiale (legge sull’intelligenza artificiale) e modifica di alcuni atti legislativi dell’Unione: SEC(2021) 167 final; SWD(2021) 84 final; SWD(2021) 85 final; COM(2021) 2016 final.*

²³⁶ Posti in evidenza dalla recente dottrina in A. PATRONI GRIFFI (a cura di), *Bioetica, diritti e intelligenza artificiale*, Milano, 2023.

²³⁷ A. D’ALOIA, *Ripensare il diritto al tempo dell’Intelligenza Artificiale*, cit., 120.

²³⁸ A. GHIGLIA, *Spunti per un’applicazione etica dell’intelligenza artificiale*, cit., 49, tant’è che G. SCORZA, *Regolamentare, come regolamentare. Questi sono i dilemmi*, in G. CERRINA FERONI, C. FONTANA, E.C. RAFFIOTTA, *AI Anthology*, cit., 54 afferma che «il ritmo del progresso tecnologico, ormai, debba essere misurato in mesi e non più in decenni».

perché non c'è forma di Intelligenza Artificiale, anche la più evoluta, che possa replicare la decisione frutto di intelligenza umana che «non è solo logica, ma coscienza»²³⁹.

Non dimentichiamo, in questa sorta di iper celebrazione della oggettività della decisione giudiziaria, che il diritto è un fatto umano, e anche chi lo applica è soggetto – del tutto comprensibilmente – alla propria intuizione, perché intelligenza significa anzitutto saper guardare fra le righe, leggere fra qualcosa, saper mettere insieme, saper riannodare i gangli di ciò che magari è inespresso sul momento e ciò che magari le parti non sono riuscite o non hanno voluto evidenziare.

Quindi non c'è intelligenza che non possa passare attraverso un contatto o un interscambio umano. E questo è un dato processuale, non è soltanto un dato giusfilosofico, se accogliamo la corretta impostazione di chi, a partire dall'art. 22 del Regolamento UE n. 679/2016²⁴⁰, ritiene sussistente un esplicito divieto del ricorso all'algoritmo «tutte le volte che una decisione automatica non prevede un intervento umano»²⁴¹.

In conclusione, sembrano molteplici i dubbi su un ricorso «travolgente»²⁴² e senza limiti agli algoritmi in grado di indirizzare irrevocabilmente la funzione giurisdizionale umanizzata che invece faremmo bene a tenerci molto stretti: un processo in cui la parola finale sulla violazione di un diritto spetti sempre e comunque ad un modello fondato sulla prevalenza di elementi umani, preservando l'umanità dei percorsi e non riservarlo ad un algoritmo privo di reale capacità di discernimento tra ciò che è costituzionalmente legittimo da ciò che non lo è.

²³⁹ A. D'ALOIA, *Ripensare il diritto al tempo dell'Intelligenza Artificiale*, cit., 105. Quella stessa intelligenza che consente all'uomo, diversamente dall'algoritmo, di «riconduurre la fattispecie concreta a quella astratta; di selezionare, all'interno del variegato e per nulla lineare mondo dei precedenti, quelli da scartare o da superare rispetto a quelli cui aderire; di sapersi muovere, all'interno delle variabili offerte dagli strumenti di risoluzione delle antinomie» (C. CASONATO, *Per una intelligenza artificiale costituzionalmente orientata*, in A. D'ALOIA (a cura di), *Intelligenza artificiale e diritto*, cit., 152).

²⁴⁰ «L'interessato ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona».

²⁴¹ A. SIMONCINI, *Verso la regolamentazione della Intelligenza Artificiale*, cit., 416.

²⁴² A. SIMONCINI, *Il linguaggio dell'Intelligenza Artificiale e la tutela dei diritti*, cit., 17.